



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management

**IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ
AZIENDALE NEI BILANCI PRE E POST COVID-19.**

**THE ASSUMPTION OF A GOING CONCERN IN PRE
AND POST COVID-19 FINANCIAL STATEMENTS.**

Relatore: Chiar.mo
Prof. Attilio Mucelli

Tesi di Laurea di:
Sofia Morici

Anno Accademico 2020 – 2021

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1: IL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI	6
1.1 Applicazione e finalità dei principi contabili internazionali	6
1.2 Principi contabili nazionali: il ruolo dell'OIC	10
1.3 Un confronto tra principi contabili nazionali e internazionali	14
1.4 Il bilancio: prospetti contabili obbligatori	18
1.4.1 Stato Patrimoniale	22
1.4.2 Conto Economico	26
1.4.3 Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto	29
1.4.4 Rendiconto Finanziario	32
1.4.5 Note esplicative	36
CAPITOLO 2: IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE NEL BILANCIO DI ESERCIZIO	38
2.1 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio secondo il Codice Civile	38
2.2 Il principio della continuità aziendale: normativa e principi di riferimento	43
2.2.1 La continuità aziendale nei Principi contabili nazionali OIC	47
2.2.2 La continuità aziendale nei Principi contabili internazionali IAS/IFRS	50
2.2.3 La continuità aziendale nei Principi di revisione: ISA 570	54

CAPITOLO 3: GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA COVID-19 SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE	63
3.1 Situazione sanitaria ed economica causata dalla pandemia	63
3.2 Misure a garanzia della continuità delle imprese	66
3.2.1 Decreto Liquidità: introduzione alla normativa	66
3.2.2 La continuità alla luce del Decreto Liquidità	71
3.2.3 Decreto Rilancio: deroga alla continuità aziendale e informativa in nota integrativa	79
3.3 I bilanci relativi agli esercizi 2019 e 2020	85
3.4 Codice della Crisi: indicatori di allerta della continuità	92
CONCLUSIONI	99
BIBLIOGRAFIA	102
SITOGRAFIA	106

INTRODUZIONE

L'attuale crisi, causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19 scoppiata tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, ha colpito in modo generalizzato il sistema delle imprese, pur con alcune diversità a seconda dello specifico settore di attività. Tale situazione d'emergenza ha generato effetti devastanti in termini sanitari ma, allo stesso tempo, ha portato a pesanti ricadute in chiave economica.

Con il presente elaborato il tema che si intende affrontare è, pertanto, quello degli effetti che la pandemia da Covid-19 può avere in particolar modo sul presupposto della continuità aziendale (o *going concern*). Il lavoro, infatti, ha proprio l'obiettivo di analizzare il Principio della continuità e le relative problematiche che sono sorte in quest'ultimo periodo, a causa dalla crisi sanitaria e dunque economica, dovuta al Covid-19, Coronavirus o SARS-CoV-2 (nome scientifico) fenomeno che ha interessato l'Italia e tutti i continenti con diversa intensità.

Il primo dei tre capitoli, di cui si compone tale lavoro, mira a fornire una rappresentazione generale dei vari Principi contabili sia nazionali (OIC) sia internazionali (IAS/IFRS) esplicitando le loro finalità e l'ambito di applicazione. Questo primo capitolo prosegue con un confronto tra questi due Principi effettuato in base alla loro natura, ai soggetti a cui si rivolgono e in base alla valutazione d'impresa e si conclude con la raffigurazione dei vari prospetti contabili obbligatori che un'impresa deve presentare (in particolare vengono illustrati schemi e figure di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa).

Nel secondo capitolo si procede, invece, ad una panoramica della normativa di riferimento che segna i tratti fondamentali del Principio della prospettiva della continuità aziendale, sia a livello nazionale (Codice civile e Principi contabili OIC), sia dal punto di vista dei Principi contabili internazionali (Principi contabili

IAS/IFRS e principio di revisione ISA 570). Si tratta, dunque, di un capitolo più specifico in quanto espone, appunto, il concetto di continuità aziendale inteso come quel presupposto che permette di considerare un'impresa in grado di continuare ad operare come un'entità in funzionamento in un arco di tempo futuro. Assume, pertanto, un'importanza maggiore rispetto agli altri principi di redazione del bilancio, in quanto il suo venir meno, comporterebbe inevitabilmente la decadenza di tutti gli altri. Proprio a causa della crisi economica e finanziaria in cui il nostro Paese si trova ormai da qualche anno, anche un principio ritenuto “privo di incertezze” può essere messo in discussione.

La pandemia, infatti, ha fatto sorgere dei dubbi in tema di continuità aziendale a causa del c.d. *lockdown* e ha portato incertezza nelle imprese riguardo il proprio futuro. Questo scenario viene approfondito nel terzo ed ultimo capitolo dove, in una prima parte, ci si sofferma sulla descrizione del disastro pandemico sotto il profilo sanitario ed economico. Successivamente, si prosegue con l'analisi dei documenti emanati dal Legislatore che hanno contribuito a chiarire come questo tema debba essere trattato nel bilancio di esercizio. Al riguardo si è posta maggior attenzione al Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), al Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020) e ai relativi Documenti Interpretativi n. 6 e 8 i quali analizzano rispettivamente, sotto il profilo tecnico contabile, le norme introdotte dall'articolo 7 del Decreto Liquidità e quelle introdotte dal comma 2 dell'articolo 38-*quarter* della Legge n. 77. La trattazione prosegue con una breve analisi su quelle che potrebbero essere le problematiche in sede di redazione dei bilanci 2019 e 2020; in particolar modo, per i bilanci 2020, vengono illustrati alcuni effetti legati ai criteri contabili applicabili alle singole poste di bilancio, visto che è proprio in questo anno (2020) che si manifestano, in maniera visibile, gli impatti sui risultati di bilancio causati dalla pandemia.

Infine, l'ultimo paragrafo del terzo capitolo si focalizza sul tema della continuità aziendale alla luce del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCI) il quale entrerà in vigore a maggio 2022. Il Codice della crisi di impresa, infatti, nasce con l'obiettivo di essere uno strumento utile al *management* per riuscire ad individuare con tempestività segnali che possono compromettere nel lungo periodo la continuità aziendale. Per questo motivo, il corretto calcolo degli indicatori della crisi d'impresa, nonché la sua interpretazione nel tempo, diventa un presupposto indispensabile per l'attività di valutazione che l'organo amministrativo e l'organo di controllo sono chiamati ad effettuare. Pertanto, sono stati presi in considerazione vari indicatori volti a verificare la sostenibilità dell'indebitamento e della continuità aziendale.

CAPITOLO 1: IL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

1.1 Applicazione e finalità dei principi contabili internazionali

I principi contabili internazionali sono degli standard che vengono emanati dall'organismo internazionale IASB (*International Accounting Standards Board*) per regolamentare uniformemente la normativa in materia contabile.

Questi principi vengono distinti in IAS¹ e IFRS², classificazione utile a delinearne le caratteristiche fondamentali, e si applicano a soggetti giuridici operanti in Stati membri dell'Unione Europea.

Uno dei principali obiettivi della Comunità Europea è stato quello di armonizzare le regole contabili al fine di agevolare lo sviluppo e l'efficienza dei mercati finanziari europei, in quanto l'applicazione di differenti principi contabili in ogni Paese membro determinava un forte grado di difficoltà nel confrontare i bilanci delle imprese europee costituendo un vero e proprio freno allo sviluppo di tali mercati. Infatti, la normativa contabile europea ed in particolare la IV e VII Direttiva, rispettivamente in tema di bilancio di esercizio e bilancio consolidato, veniva applicata in maniera differente tra i vari Paesi membri, quindi non risultava più adeguata per garantire tale obiettivo. Alla luce di ciò, la decisione della Comunità Europea di introdurre i principi contabili internazionali all'interno di ciascun Paese membro nasce dall'esigenza di affidarsi ad una regolamentazione comune, coordinata e qualitativamente riconosciuta a livello internazionale per rendere più trasparente il dialogo tra le imprese in materia finanziaria.

¹ L'acronimo IAS sta per *International Accounting Standards*.

² La sigla IFRS si riferisce a *International Financial Reporting Standards*.

In ambito nazionale, i provvedimenti legati all'armonizzazione ripresi dalla Commissione europea hanno interessato due diversi gruppi di soggetti:

1. per coloro che sono obbligati all'adozione degli IFRS si è proceduto all'esercizio delle opzioni di cui all'art. 5 del Regolamento comunitario 1606/2002³;
2. per tutti gli altri si è avviato il processo di recepimento delle direttive 65/01 e 51/03⁴.

Il regolamento comunitario n. 1606/2002, entrato in vigore il 14 settembre 2002, prevede l'applicazione dei principi contabili internazionali e obbliga tutte le società dell'Unione Europea quotate in un mercato regolamentato a redigere il bilancio consolidato in conformità con gli IAS. In particolare, l'art. 5 del suddetto regolamento dà agli Stati membri la facoltà di permettere o di imporre alle società quotate l'applicazione degli IAS/IFRS nella redazione dei conti annuali (non consolidati) e di permettere o di imporre l'applicazione di tali principi contabili anche alle società non quotate.

³ Il Regolamento Ce n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L. 243 dell'Unione Europea dell'11 settembre 2002, prevede all'art. 5 una serie di opzioni a favore degli Stati membri al fine di consentire l'utilizzo degli IFRS anche per la predisposizione dei bilanci consolidati delle società non quotate, nonché per la redazione dei bilanci individuali.

⁴ La Direttiva 2001/65/CEE, modifica la IV direttiva CEE al fine di consentire la valutazione al valore equo (*fair value*) degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati, come previsto dallo IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione".

La Direttiva 2003/51/CEE, che modifica la IV e VII Direttiva CEE e le Direttive su banche e assicurazioni, elimina i conflitti tra le direttive contabili e gli IFRS e aggiorna la struttura delle direttive stesse.

Mediante l'art. 25 della legge comunitaria n. 306 del 2003 sono state disposte le scelte del legislatore italiano relativamente all'estensione dei principi contabili internazionali IFRS ai bilanci diversi da quelli consolidati delle società quotate.

In Italia, infatti, l'adozione obbligatoria degli IFRS è prevista, oltre che per le imprese il cui obbligo deriva direttamente dal regolamento comunitario, anche per:

- le società quotate, per la redazione del bilancio individuale;
- le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, per la redazione del bilancio individuale ed il bilancio consolidato;
- le banche e gli intermediari finanziari, per la redazione del bilancio individuale e consolidato, sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;
- le imprese assicurative nella redazione del bilancio individuale, a condizione che siano quotate e non redigano il bilancio consolidato.

Inoltre, è prevista anche un'adozione facoltativa per tutte le altre società ad eccezione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata le quali dovranno fare riferimento solamente alle disposizioni del Codice civile.

Tale obbligo o facoltà di applicare i principi contabili internazionali per alcune tipologie di società, a partire dal 1° gennaio 2005, è stato sancito dal D.Lgs. n. 38/2005. Per le società obbligate alla redazione del bilancio consolidato con gli IFRS, il 2005 rappresenta un anno di transizione in termini di bilancio individuale; infatti, l'obbligo di adottare i principi internazionali anche nel bilancio individuale scatta a partire dal 2006. In tal modo si evita il problema della redazione dei conti individuali con criteri difformi da quelli utilizzati per la redazione dei conti consolidati.

Tabella 1.1 – L’adesione agli IFRS in Italia

SOGGETTI INTERESSATI	BILANCIO INDIVIDUALE	BILANCIO CONSOLIDATO
Società quotate Società con strumenti finanziari diffusi Banche e gli Enti finanziari vigilati	IAS FACOLTATIVI NEL 2005 OBBLIGATORI DAL 2006	IAS OBBLIGATORI DAL 2005
Società assicurative quotate e non	ESCLUSIONE APPLICAZIONE IAS	IAS OBBLIGATORI DAL 2005
Società consolidate da: - società quotate - società con strumenti finanziari diffusi - banche e gli enti finanziari vigilati Altre società consolidate da società che redigono il bilancio consolidato	IAS FACOLTATIVI DAL 2005	IAS FACOLTATIVI DAL 2005
Altre società non consolidate da società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori)	ESCLUSIONE APPLICAZIONE IAS	---
Società minori (art. 2435 <i>bis</i> c.c.)	ESCLUSIONE APPLICAZIONE IAS	---

Fonte: O. Ferraro, *Principi, struttura e forma del bilancio nei principi contabili internazionali*, FrancoAngeli, Milano, 2007, pag. 43

Il motivo di tale duplice scelta (facoltà/obbligo) è da ricondurre, da un lato, alla volontà del legislatore di concedere un anno di tempo in più a quelle società che, non essendo perfettamente organizzate, avrebbero trovato non poche difficoltà nel caso esclusivo di obbligo; dall’altro salvaguardare gli interessi economici di quelle imprese che, già organizzate amministrativamente a recepire gli IFRS, sarebbero

state costrette (nel caso di sola facoltà) ad un oneroso regime di “doppia contabilità”⁵.

Le società che non sono obbligate ad adottare gli IFRS, né dal regolamento comunitario né dalla normativa nazionale, ma anche coloro che non esercitano le facoltà di cui al D.lgs. 38/2005 continuano a redigere i propri conti individuali e consolidati secondo quanto previsto dalle direttive contabili aggiornate.

1.2 Principi contabili nazionali: il ruolo dell'OIC

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è stato costituito, nella veste giuridica di una fondazione, il 27 novembre 2001. Alla stipula dell'atto costitutivo hanno partecipato, in qualità di Fondatori, le organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessate alla materia.⁶

Nell'OIC sono rappresentati, oltre all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC), anche altre categorie professionali (ASSIREVI per le società di revisione, AIAF per gli analisti finanziari, ANDAF per i direttori amministrativi e finanziari), associazioni imprenditoriali (ABI per le banche, ANIA per le assicurazioni, ASSILEA per le società di leasing e poi Confindustria, Confapi, Confcommercio, Assonime, Assogestioni) e enti di controllo (Consob, Ragioneria dello Stato, Banca d'Italia, ISVAP). Ne risulta, pertanto, un organismo nel quale sono rappresentati tutti i principali operatori della professione contabile

⁵ O. Ferraro, *Principi, struttura e forma del bilancio nei principi contabili internazionali*, FrancoAngeli, Milano, 2007, pag. 44

⁶ www.fondazioneoic.eu

(redattori, revisori e utenti del bilancio), al fine di agevolare la generale accettazione dei principi contabili emanati.⁷

L'OIC nasce dall'esigenza di costituire uno “*standard setter*” nazionale con lo scopo di esprimere istanze nazionali in materia contabile. Inoltre, esso coordinando le proprie funzioni con le attività degli altri “*standard setter*” europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge anche una funzione di assistenza al Legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'Organismo Italiano di Contabilità predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali.

L'attuale ruolo dei principi contabili nazionali dell'OIC in Italia è definito nella Relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 139/2015, dove tali principi sono intesi come “la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili⁸”.

Inoltre, i principi contabili nazionali disciplinano: “la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non

⁷ A. Quagli, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, pag. 13

⁸ Cfr. Relazione Illustrativa al D.lgs. 139/2015

una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione⁹. Per cui, sostanzialmente, la legge italiana considera i principi dell'OIC come prassi tecniche volte ad interpretare le norme civilistiche fornendo le necessarie applicazioni.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione. In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie. L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

I testi dei vari principi contabili applicabili a partire dai bilanci 2018 sono:

- OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
- OIC 4 Fusione e scissione;
- OIC 5 Bilanci di liquidazione;
- OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra;
- OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- OIC 10 Rendiconto finanziario;
- OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio;
- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio;
- OIC 13 Rimanenze;

⁹ Cfr. Relazione Illustrativa al D.lgs. 139/2015

- OIC 14 Disponibilità liquide;
- OIC 15 Crediti;
- OIC 16 Immobilizzazioni materiali;
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto;
- OIC 18 Ratei e Risconti;
- OIC 19 Debiti;
- OIC 20 Titoli di debito;
- OIC 21 Partecipazioni;
- OIC 23 Lavori in corso su ordinazione;
- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali;
- OIC 25 Imposte sul reddito;
- OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera;
- OIC 28 Patrimonio netto;
- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- OIC 30 Bilanci intermedi;
- OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto;
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati;
- OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali (applicabile dal 1° gennaio 2020).

L'OIC riconosciuto dalla legge n. 116 del 11 agosto 2014, di conversione del decreto-legge 91/2014, come l'“Istituto nazionale per i principi contabili”, ha la funzione di:

- emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile;
- fornire supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da

specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;

- partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'*International Accounting Standards Board* (IASB), con l'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità; inoltre, esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sull'attività svolta.¹⁰

Attualmente, per le società non quotate non vi è ancora un obbligo legislativamente stabilito di seguire i principi contabili dell'OIC, nonostante la loro applicazione sia nella prassi attuata dalle società non quotate.

1.3 Un confronto tra principi contabili nazionali ed internazionali

I principi contabili nazionali e internazionali presentano alcune differenze e i punti cruciali individuati per effettuare il confronto sono:

- soggetti tutelati;
- valutazione d'impresa;
- criterio di contabilizzazione.

Innanzitutto, tali principi si rivolgono a soggetti differenti in quanto laddove si applicano i principi contabili internazionali non si fa più riferimento a quelli nazionali. Come già accennato al primo paragrafo del presente capitolo, hanno l'obbligo di seguire gli IAS/IFRS le società quotate, le società aventi strumenti

¹⁰ Stabilito dall'art. 9-bis – Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità.

finanziari diffusi presso il pubblico, banche e intermediari finanziari, e le imprese di assicurazione. Tutte queste imprese devono presentare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, ad eccezione delle assicurazioni che presentano il bilancio d'esercizio solo se quotate e nel caso in cui non redigano il bilancio consolidato. Le società non quotate, al contrario, possono scegliere liberamente il tipo di principio da adottare, mentre sono categoricamente escluse dagli IAS/IFRS le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le imprese di assicurazione non quotate per il bilancio d'esercizio. Tutti gli altri soggetti fanno riferimento ai principi contabili italiani, cioè quelle aziende che sono radicate esclusivamente sul territorio nazionale e non prevedono l'apertura del loro commercio sui mercati esteri.

Un'altra importante divergenza tra questi due principi è la loro differente natura:

- i principi contabili nazionali hanno lo scopo di tutelare e misurare il patrimonio aziendale, servendosi così del bilancio d'esercizio come strumento di analisi;
- i principi contabili internazionali mirano, principalmente, a fornire un'informativa agli investitori nei mercati finanziari e a tutti gli stakeholders in generale per consentire loro di prendere decisioni economiche consapevoli.¹¹

Infatti, il bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali presenta alcune differenze rispetto allo stesso documento contabile steso, però, secondo i principi contabili nazionali. Gli IAS/IFRS sono concepiti come strumento dedicato alle società quotate e alle grandi imprese ad azionariato diffuso; perciò, tali documenti pongono in evidenza le prospettive future di realizzare il reddito e le potenzialità del sistema aziendale. I destinatari sono, pertanto, gli investitori

¹¹ A. Portalupi, Nuovi orizzonti di bilancio: differenze e analogie IFRS/OIC tra presente e futuro, in *Bilancio e Contabilità*, 2019, www.ipsoa.it

potenziali ed effettivi e, di conseguenza, a livello contabile sono previste molteplici informazioni che integrano i dati quantitativi con il fine di rendere il bilancio un documento esplicativo dell'attività aziendali grazie al quale gli utilizzatori sono in grado di assumere le proprie decisioni economiche. Il bilancio del sistema contabile italiano, invece, si inserisce in un contesto economico costituito per la gran parte da piccole e medie imprese con una ristretta base azionaria; tale bilancio OIC, contenente informazioni storiche, consolidate e verificate, ha la finalità principale di evidenziare il reddito prodotto nel corso dell'esercizio e, quindi, il reddito distribuibile affinché sia nota la parte di esso che può essere distribuita ai soci.

Pertanto, mentre con i principi contabili nazionali ci si concentra sul principio della prudenza, con gli IAS/IFRS si applica un approccio di tipo prospettico, mettendo in evidenza le capacità future dell'impresa di produrre utili e dividendi.

A ciò si legano i principi cardine degli IAS:

- il *fair value*, utilizzato come criterio di valutazione per misurare il valore di mercato e che serve quindi per misurare le capacità reddituali di un'azienda;
- la prevalenza della sostanza e della forma volta a valorizzare l'effettivo contenuto economico rispetto alla sua configurazione giuridico formale.

Adottando il criterio del *fair value*, gli IAS/IFRS non sono legati al costo storico e quindi non si muovono sulla base del principio della prudenza, che rinuncia a comparare i bilanci nel tempo. Al contrario, una comparazione dei bilanci è possibile con gli IAS/IFRS.¹²

Altra difformità può essere riscontrata nei “metri misurativi” di attività, passività e patrimonio ma anche nelle modalità di presentazione delle performance realizzate: nel bilancio nazionale il risultato dell'esercizio è espresso, nel Conto

¹² I principi contabili nazionali e internazionali IAS, in *StatupGuide*, 2018, www.ionos.it

Economico, dalla contrapposizione dei costi e dei ricavi e mostra l'utile o la perdita di competenza dei soci; tale modalità di rendicontazione permette una valutazione di tipo economico. Contrariamente, nei principi contabili internazionali, la performance viene valutata in un'ottica patrimoniale, considerando in quale modo il patrimonio netto si sia incrementato e/o ridotto per effetto del risultato delle operazioni con i soci o dell'utile/perdita dell'anno, e tenendo conto anche di rappresentazioni contabili delle operazioni in base a valori correnti che si imputano nelle riserve (come le rivalutazioni di alcuni *asset* finanziari o materiali). Diversi specifici principi obbligano la rilevazione di talune operazioni con impatti direttamente al patrimonio netto, e talvolta alcune di queste riserve rigirano al Conto Economico come rettifiche al risultato dell'esercizio: pertanto, modalità contabili differenti mostrano *performances* differenti.

Le diversità nei modelli valutativi tra i due *framework* contabili porta rilevanti impatti sia nel patrimonio netto sia nel risultato dell'esercizio: al momento della "First Time Adoption"¹³ (FTA) si manifesta globalmente sul passato, allineando molte voci dello Stato Patrimoniale ad un valore prossimo al *fair value*. Ma gli effetti si manifestano anche negli anni successivi, proprio perché molte norme non consentite in Italia producono differenze significative sugli aggregati di bilancio, con i conseguenti effetti sui *ratios* e le analisi di bilancio.¹⁴

¹³ IFRS 1 – First-time Adoption of International Financial Reporting Standards, www.ifrs.org

¹⁴ A. Portalupi, op.cit., in *Bilancio e Contabilità*, 2019, www.ipsoa.it

1.4 Il bilancio: prospetti contabili obbligatori

Il bilancio di esercizio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un'entità.¹⁵

Ai fini della redazione di tale documento vengono distinti:

- i principi contabili generali (o postulati) che costituiscono le regole e i fondamenti di carattere generale;
- i principi contabili applicati, i quali si riferiscono agli aspetti applicativi e riguardano sia la dimensione formale (ossia le modalità espositive dei documenti del bilancio) sia quella sostanziale (rappresentata dai criteri di contabilizzazione delle operazioni aziendali e dai criteri di valutazione degli elementi patrimoniali).

In tema di principi contabili generali di redazione del bilancio, la struttura degli IFRS segue un'impostazione articolata su tre livelli:

1. la clausola generale (finalità) del bilancio, costituita dall'utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali;
2. gli assunti fondamentali, individuati nel principio della competenza e della prospettiva di funzionamento dell'impresa;
3. le caratteristiche qualitative delle informazioni contabili.

La finalità principale del bilancio secondo i principi contabili internazionali, rappresentata dall'utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali, è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura finanziaria dell'impresa, utili ad un'ampia gamma di

¹⁵ IAS 1 – Presentazione del bilancio, www.ifrs.org

utilizzatori per prendere decisioni in campo economico; il bilancio, inoltre, espone i risultati della conduzione amministrativa da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate.

Le ipotesi fondamentali che guidano l'intera compilazione del bilancio di esercizio sono rappresentate dagli assunti di base, in particolar modo dall'assunto della competenza economica e della prospettiva dell'impresa in funzionamento (*going concern*). In base al principio della competenza economica, gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati quando essi si verificano e quando vengono riportati nei libri contabili e rilevati nel bilancio degli esercizi a cui si riferiscono; mentre, il principio dell'impresa in funzionamento si basa sul fatto che il bilancio deve essere redatto nell'ottica della continuità operativa dell'impresa per il prossimo futuro, a meno che la direzione aziendale non decida di liquidare l'impresa o interromperne l'attività. Nel caso in cui il bilancio non sia redatto nell'ottica di un'impresa in funzionamento, tale situazione deve essere indicata unitariamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'impresa non è considerata in funzionamento.

Le informazioni contabili che vengono fornite dai bilanci sono qualitativamente caratterizzate da:

- ✓ comprensibilità;
- ✓ significatività;
- ✓ attendibilità;
- ✓ confrontabilità (o comparabilità).

Per “comprensibilità” si intende il fatto che le informazioni derivanti dal documento contabile devono essere immediatamente comprensibili da parte del lettore del bilancio il quale abbia “una ragionevole conoscenza della dinamica degli affari, dell'attività economica e della contabilità, nonché la volontà di esaminare le

informazioni con la normale diligenza”.¹⁶ Tuttavia, ciò non esclude che esistono delle informazioni particolarmente significative, anche se molto complesse, le quali devono essere comunque comprese nel bilancio.

Un’informazione è da intendere, invece, significativa quando è in grado di incidere o influenzare le decisioni degli eventuali utilizzatori del bilancio mettendoli in condizione, da un lato, di apprezzare le variabili che prevedibilmente incideranno sulla futura attività aziendale e, dall’altro, di verificare le valutazioni realizzate in passato.¹⁷

L’attendibilità delle informazioni contabili implica l’assenza di errori o pregiudizi tale da procurare ai lettori del bilancio una rappresentazione fedele dell’operazione contabile osservata. Tale caratteristica si chiarisce in altri cinque principi, ovvero: la rappresentazione fedele, la prevalenza della sostanza sulla forma, la neutralità, la prudenza e la completezza. Infatti, un’informazione contabile per essere attendibile deve rappresentare fedelmente un fatto oggetto dell’informazione stessa. Inoltre, se non esiste un’adeguata concordanza tra l’aspetto sostanziale e quello giuridico-formale di un’operazione, ai fini della contabilizzazione prevale la sostanza economica dell’operazione piuttosto che la forma giuridica mediante, appunto, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, criterio fondamentale nella redazione del bilancio IFRS perché in linea con il postulato generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società. Un’informazione rispetta, invece, il principio della neutralità se, nello scegliere o presentare un dato, riesce a non influenzare un giudizio al fine di ottenere un risultato predeterminato; mentre, il principio della prudenza consiste nell’utilizzo di un certo grado di cautela nell’esercizio di un giudizio discrezionale dei redattori del bilancio in modo tale da non consentire la sopravvalutazione delle

¹⁶ Framework, paragrafo 25

¹⁷ E. Sartori, “*Bilancio IAS/IFRS e analisi per indici*”, FrancoAngeli, Milano, 2013

attività e dei ricavi né la sottovalutazione delle passività e dei costi, situazione che inciderebbe poi sulla neutralità e, di conseguenza, sull'attendibilità del bilancio. Infine, l'attendibilità si può esplicitare con il criterio della completezza secondo il quale l'informazione contabile non può essere considerata completa se un'eventuale omissione può renderla falsa e fuorviante, quindi inevitabilmente inattendibile e priva di significatività.

Il postulato della confrontabilità o della comparabilità, che consiste in una valutazione ed esposizione omogenea delle poste di bilancio nel corso del tempo nella stessa impresa e tra imprese diverse, assume un duplice aspetto: infatti, il confronto può avvenire sia con riferimento al bilancio di una stessa impresa in momenti diversi (confronto temporale) sia con riguardo a bilanci di imprese diverse (confronto spaziale). Nella prima tipologia di confronto viene analizzata l'evoluzione temporale dei risultati economici e della struttura patrimoniale, mentre nel confronto spaziale si possono esaminare le differenti realtà imprenditoriali riassunte mediante i bilanci. Tale confronto spazio-temporale tra le informazioni contabili costituisce un fondamentale strumento per la valutazione dell'andamento della gestione aziendale e per la conseguente assunzione delle appropriate decisioni da parte dei destinatari di queste informazioni.

Lo IAS 1, riferito alla "Presentazione del bilancio", espone le linee guida per il contenuto e per la struttura dei prospetti contabili; in particolare, è quel principio contabile internazionale che si occupa della composizione dei documenti di bilancio. Le informazioni di base che tali documenti devono fornire, contenute nel paragrafo 7 del suddetto principio, sono:

- attività;
- passività;
- patrimonio netto;
- ricavi e costi, inclusi i proventi e gli oneri;

- altre variazioni del patrimonio netto;
- flussi finanziari.

Tutte queste informazioni sono necessarie per consentire agli utilizzatori del bilancio la previsione dei flussi finanziari futuri dell'impresa e, in particolare, la tempistica e la certezza di generare denaro e disponibilità liquide.

Lo schema di bilancio, redatto in conformità ai principi contabili internazionali, è, dunque, articolato in cinque prospetti principali:

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- il prospetto delle variazioni del patrimonio netto;
- il rendiconto finanziario;
- le note esplicative.

Nei seguenti sottoparagrafi verranno esaminati i vari prospetti contabili con le relative figure dei loro schemi.

1.4.1 Lo Stato Patrimoniale

Con riferimento allo Stato Patrimoniale, la IV Direttiva CEE prevede due tipologie di schemi tra loro alternativi: uno schema "a sezioni divise" (art. 9) e l'altro, presentato nell'art. 10, è "a scalare". Il primo, è uno schema composto da due sezioni: a sinistra vengono inclusi gli impieghi del capitale aziendale (attività), mentre la sezione di destra include le passività (fonti di finanziamento) e la voce del patrimonio netto. Il prospetto a forma scalare, invece, è caratterizzato da

un'unica sezione nella quale sono riportate tutte le poste contabili, i cui valori sono sommati algebricamente.

Gli Stati membri della Comunità Europea, secondo quanto disposto dall'art. 8 della IV Direttiva, hanno la facoltà di scelta tra i due schemi proposti ma anche la possibilità di adottarli entrambi, con il rinvio della relativa scelta alle singole imprese.¹⁸ Il legislatore italiano ha preferito, però, optare per uno solo dei due ovvero quello nella forma a sezioni contrapposte.

I principi contabili internazionali, invece, non stabiliscono un modello specifico obbligatorio per la rappresentazione delle poste dello Stato Patrimoniale pertanto, l'organo redigente può adottare, a sua discrezione, strutture diverse ossia scegliere tra la forma scalare che quella a sezioni divise, ed ha anche la facoltà di inserire sia voci aggiuntive sia sotto-classificazioni, ad eccezione di alcune informazioni minime che devono essere presentate nei prospetti di bilancio o nelle note esplicative.

¹⁸ O. Ferraro, *op. cit.*, pag. 79

Figura 1.1: Contenuto minimo dello Stato Patrimoniale

<u>Contenuto minimo dello stato patrimoniale (IAS 1, paragrafo 68)</u>
(a) immobili, impianti e macchinari;
(b) investimenti immobiliari;
(c) attività immateriali;
(d) attività finanziarie (esclusi i valori esposti in (e), (h), (i));
(e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
(f) attività biologiche;
(g) rimanenze;
(h) crediti commerciali e altri crediti;
(i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
(j) debiti commerciali e altri debiti;
(k) accantonamenti;
(l) passività finanziarie (esclusi i valori esposti in (j) e (k));
(m) passività e attività per imposte correnti, come definite nello IAS 12, Imposte sul reddito;
(n) passività e attività per imposte differite, come definite dallo IAS 12;
(o) quote di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto;
(p) capitale emesso e riserve attribuibili ai possessori di capitale proprio della controllante.

Fonte: OIC, *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, 2005, pag. 37.

Il prospetto di stato patrimoniale deve includere anche le voci rappresentative dei seguenti valori:

- a. totale delle attività non correnti classificate come possedute per la vendita e attività in aggregati in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5, "Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate";
- b. passività incluse negli aggregati di beni in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5.¹⁹

¹⁹ OIC, *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, pag. 37.

È possibile, inoltre, inserire nello schema di stato patrimoniale voci addizionali, intestazioni, risultati parziali e sotto-classificazioni se si ritengono rilevanti per la comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria.²⁰

Secondo lo IAS 1, la presentazione delle poste patrimoniali, che ogni impresa deve esporre all'interno del prospetto contabile, deve essere effettuata attraverso la distinzione tra:

- attività/passività “correnti”
- attività/passività “non correnti”

ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità (criterio finanziario) si dimostri più efficace nel fornire informazioni maggiormente attendibili e significative.

Le attività possono essere classificate come correnti quando sono attività che si dovrebbero realizzare, ovvero vendere o utilizzare, nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa; oppure le attività possedute principalmente con il fine di venderle nel breve termine (entro 12 mesi) dalla data del bilancio; ma sono attività correnti anche le disponibilità liquide o i mezzi equivalenti, salvo il caso in cui non possano essere scambiate o utilizzate per estinguere una passività per almeno 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio. Le attività non correnti, invece, vengono identificate dallo IAS, per esclusione, come quelle attività materiali, immateriali, operative e finanziarie aventi natura a lungo termine.

Sono passività correnti quelle passività che si dovrebbero estinguere nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa cioè che sono state assunte principalmente per essere negoziate; oppure sono quelle che saranno estinte entro

²⁰ A. Iannucci, “Schemi di un bilancio IAS/IFRS”, in *Guida alla contabilità e bilancio*, 4/2006, pag. 10.

12 mesi dalla data del bilancio; tutte le altre passività sono classificate, al contrario, come non correnti.

Di seguito si propone una suddivisione tra attività e passività correnti e non correnti.

Figura 1.2: Distinzione tra attività e passività correnti e non correnti

ATTIVO	PASSIVO e PATRIMONIO NETTO
<p>Attività non correnti</p> <ul style="list-style-type: none"> > Immobili, impianti e macchinari > Investimenti immobiliari - Attività immateriali (avviamento e licenze) > Attività finanziarie (escluse partecipazioni, crediti commerciali e altri crediti e disponibilità liquide e mezzi equivalenti) > Partecipazioni > Attività biologiche > Attività per imposte differite <p>Attività correnti</p> <ul style="list-style-type: none"> > Rimanenze > Crediti commerciali e altri crediti > Attività per imposte correnti > Disponibilità liquide e mezzi equivalenti > Attività possedute per la vendita 	<p>Patrimonio netto</p> <ul style="list-style-type: none"> > Capitale sociale > Riserve > Utili (perdite) accumulati - Quote di pertinenza di terzi > Riserve attribuibili ai possessori di capitale proprio della controllante <p>Passività non correnti</p> <ul style="list-style-type: none"> > Finanziamenti onerosi > Passività per imposte differite > Accantonamenti <p>Passività correnti</p> <ul style="list-style-type: none"> > Debiti commerciali e altri debiti > Passività per imposte correnti > Finanziamenti a breve termine > Quote correnti di finanziamenti onerosi > Fondo di garanzia prodotti

Fonte: M. Iori, *Principi contabili nazionali e internazionali*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2017, pag.74

1.4.2 Il Conto Economico

A livello internazionale, il prospetto di Conto Economico deve includere tutti i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio i quali devono essere esposti in:

- un unico prospetto (conto economico complessivo), dove nella prima sezione, la cui voce finale è rappresentata dall'utile (perdita) d'esercizio, sono imputati i proventi ed i costi dell'esercizio, e nella seconda sezione sono iscritti gli "altri componenti di conto economico complessivo", ossia i

componenti di reddito dell'esercizio imputati direttamente al patrimonio netto;

- due prospetti: in tal caso, il "conto economico separato" individua l'utile o la perdita d'esercizio, mentre il secondo prospetto (prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo) riporta gli altri componenti di conto economico complessivo.

Il principio contabile internazionale IAS 1, così come per lo Stato Patrimoniale, non prevede uno schema rigido ma stabilisce comunque un contenuto minimo di informazioni da inserire nel Conto Economico; in particolar modo:

- a. ricavi;
- b. oneri finanziari;
- c. quota dell'utile o della perdita delle società collegate e Join venture contabilizzate secondo il metodo del patrimonio netto;
- d. utile o perdita prima delle imposte rilevati in occasione della cessione di attività uh estinzione di passività attribuibili ad attività operative cessate;
- e. imposte sul reddito;
- f. utile o perdita del periodo, attribuibile a: utile o perdita attribuibile alle minoranze e utile o perdita di competenza degli azionisti di maggioranza.

Analogamente a quanto previsto per lo Stato Patrimoniale, inoltre, devono essere incluse nel Conto Economico voci addizionali, intestazioni e i risultati parziali, quando la loro presentazione è significativa ai fini della comprensione dei risultati economici.²¹

Lo IAS 1 obbliga un'impresa ad esporre nel prospetto di conto economico o, in alternativa, nella nota esplicativa un'analisi dei costi attraverso una classificazione

²¹ O. Ferraro, *op. cit.*, pag. 125

basata sulla natura degli stessi o sulla loro destinazione all'interno dell'impresa, scegliendo quella che tra le due fornisce indicazioni più attendibili e rilevanti.

Nella classificazione dei costi per natura, i costi sono aggregati nel conto economico secondo la natura dei fattori produttivi cui si riferiscono (ad esempio ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto, salari e stipendi, costi di pubblicità). Tale metodo è di semplice applicazione in quanto non necessita di alcuna suddivisione dei costi operativi.

Figura 1.3: Schema di Conto Economico con classificazione dei costi per natura

<u>Conto economico per natura</u>		
Un esempio di classificazione adottando il metodo dei costi per natura è il seguente:		
Ricavi		X
Altri proventi		X
Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione	X	
Materie prime e materiali di consumo utilizzati	X	
Costi connessi a benefici per i dipendenti	X	
Ammortamenti	X	
Altri costi	<u>X</u>	
Costi totali		<u>(X)</u>
Utile		<u>X</u>

Fonte: OIC, *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, 2005, pag. 43.

In base al criterio della destinazione, invece, i costi sono classificati distinguendo i costi del venduto dagli altri costi (ad esempio i costi di distribuzione o i costi amministrativi). Questa rappresentazione fornisce informazioni più significative rispetto alla classificazione dei costi per natura anche se richiede un certo grado di discrezionalità da parte del redattore. Qualora l'impresa opti tale criterio di classificazione deve riportare ulteriori informazioni sulla natura dei costi, inclusi gli ammortamenti e i costi dei benefici per i dipendenti.

Figura 1.4: Schema di Conto Economico con classificazione dei costi per destinazione

<u>Conto economico per destinazione</u>	
Un esempio di classificazione con il metodo dei costi per funzione è il seguente:	
Ricavi	X
Costo del venduto	<u>(X)</u>
Utile lordo	X
Altri proventi	X
Costi di distribuzione	<u>(X)</u>
Costi amministrativi	<u>(X)</u>
Altri costi	<u>(X)</u>
Utile	<u>X</u>

Fonte: OIC, *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, 2005, pag. 43.

La scelta fra l'uno o l'altro metodo è strettamente legata a fattori storici industriali e al tipo di organizzazione dell'impresa; in ogni caso entrambi i metodi sono in grado di fornire indicazioni circa i costi che ci si attende possano variare, direttamente o indirettamente, in relazione a livello delle vendite o della produzione dell'impresa.

1.4.3 Il prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto

Il principio contabile internazionale IAS 1, dopo aver stabilito le modalità di presentazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, illustra il contenuto e la struttura del prospetto delle variazioni del patrimonio netto che viene considerato parte integrante del bilancio IFRS.

Le variazioni nel patrimonio netto di un'impresa tra due date di chiusura del bilancio riflettono l'incremento o il decremento delle sue attività nette nell'esercizio o della ricchezza prodotta; il prospetto delle variazioni di patrimonio netto fornisce,

pertanto, informazioni sulle movimentazioni di patrimonio netto che si sono verificate nel corso dell'esercizio.

Anche per il prospetto in oggetto lo IAS 1, al paragrafo 96, ha previsto un contenuto minimo, ed in particolare:

- a. l'utile o la perdita d'esercizio;
- b. ciascuna voce di proventi ed oneri per l'esercizio che, come richiesto da altri principi contabili o da altre interpretazioni, è imputata direttamente a patrimonio netto, e il totale di queste voci;
- c. i ricavi e i costi totali del periodo (derivanti dalla somma di (a) e (b)) che mostrano separatamente gli importi totali attribuibili ai possessori di capitale proprio della controllante e alla quota di pertinenza di terzi;
- d. per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dei cambiamenti di principi contabili e le correzioni di errori trattati secondo quanto richiesto dallo IAS 8.

Inoltre, un'impresa deve evidenziare in tale prospetto o nelle note esplicative:

- a) gli importi delle operazioni con i possessori di capitale proprio che agiscono in tale loro qualità, esponendo in modo separato le distribuzioni di capitale agli stessi;
- b) il saldo delle riserve di utili, ossia gli utili o le perdite accumulati, all'inizio dell'esercizio e alla data di bilancio, e i movimenti durante l'esercizio;
- c) una riconciliazione tra il valore contabile di ciascuna classe di capitale proprio versato, e di ciascuna riserva all'inizio e al termine dell'esercizio evidenziando distintamente ogni variazione (IAS 1, 97).

Analizzando la struttura del prospetto, si possono distinguere due configurazioni per la sua rappresentazione:

- il primo metodo prevede un prospetto a colonne che riconcilia i saldi di apertura e di chiusura di ciascuna voce di patrimonio netto (generalmente questa informazione fornisce i dati per due periodi di rappresentazione);
- il secondo prevede che le informazioni cui al paragrafo 96 siano fornite nel prospetto mentre quelle di cui al paragrafo 97 siano illustrate nelle note esplicative.

Di seguito si riporta il prospetto delle variazioni di patrimonio netto proposto dall'appendice allo IAS 1 secondo il primo metodo.

Tabella 1.2: Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

	Capitale sociale	Sovrap-prezzo azioni	Riserva di rivalutazione	Riserva di conversione	Utile accumulato	Totale
Saldo al 31/12/20X0	X	X	X	(X)	X	X
Cambiamenti di principi contabili					(X)	(X)
Saldi rettificati	X	X	X	(X)	X	X
Surplus da rivalutazioni immobiliari			X			X
Deficit da rivalutazione investimenti			(X)			(X)
Differenze di conversione valute estere				(X)		(X)
Profitti/perdite non rilevati in CE			X	(X)		X
Utile netto d'esercizio					X	X
Dividendi					(X)	(X)
Aumento di capitale sociale	X	X				X
Saldo al 31/12/20X1	X	X	X	X	X	X

Surplus da rivalutazioni immobiliari			X			X
Deficit da rivalutazione investimenti			(X)			(X)
Differenze di conversione valute estere				(X)		(X)
Profitti/perdite non rilevati in CE			(X)	(X)		(X)
Utile netto d'esercizio					X	X
Dividendi					(X)	(X)
Aumento di capitale sociale	X	X				X
Saldo al 31/12/20X2	X	X	X	X	X	X

Fonte: M. Iori, *Principi contabili nazionali e internazionali*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2017, pagg. 117-118

1.4.4 Il rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario è il documento più importante ai fini dello studio a consuntivo dei flussi finanziari (o di cassa).²² In particolare, esso è il prospetto contabile, predisposto dagli amministratori in occasione della redazione del bilancio d'esercizio, che illustra le variazioni dei flussi finanziari movimentati dalla gestione di un'impresa.²³

La presentazione e la redazione del rendiconto finanziario sono disciplinate nel principio contabile internazionale IAS 7 "Rendiconto Finanziario" omologato con

²² M. Bartolini, *Il bilancio d'esercizio: principi contabili nazionali e internazionali a confronto, informazioni non finanziarie e report integrato*, FrancoAngeli, Milano, 2018, pag. 58

²³ G. B. Alberti, C. Leardini, R. Maggi, G. Rossi, *Il bilancio d'esercizio: formazione, lettura, interpretazione*, FrancoAngeli, Milano, 2018, pag. 205

il Regolamento CE n. 1725/2003 e modificato con il Regolamento CE n. 2238/2004.²⁴

Attraverso il prospetto del rendiconto finanziario è possibile desumere informazioni sulle variazioni della struttura finanziaria dell'impresa, particolarmente utili agli utilizzatori di un bilancio per accertare la capacità dell'impresa di produrre disponibilità liquide o mezzi equivalenti e per determinare la necessità del loro impiego. Il rendiconto finanziario ha, quindi, lo scopo di presentare le variazioni dei flussi finanziari, ossia le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti, avvenute nel corso dell'esercizio. Tali flussi devono essere presentati distintamente nel prospetto, a seconda che derivino dall'attività operativa, dall'attività di investimento o da quella finanziaria.

I flussi finanziari generati dall'attività operativa sono connessi principalmente con l'attività di produzione del reddito e derivano, di solito, dalle operazioni di gestione e dagli altri fatti e operazioni che partecipano alla determinazione dell'utile o della perdita d'esercizio, quali ad esempio:

- incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
- incassi di *royalties*, compensi, commissioni e altri ricavi;
- pagamenti a fornitori di merci e servizi;
- pagamenti a, e per conto di, lavoratori dipendenti;
- incassi e pagamenti di un'impresa assicuratrice per premi e risarcimenti, annualità e altre indennità previste dalla polizza;
- pagamenti o rimborsi di imposte sul reddito a meno che essi non possano essere specificatamente fatti rientrare nell'attività finanziaria e di investimento;

²⁴ www.fondazioneIUCapacioli.it "Rendiconto finanziario (IAS 7) n.14/2006, pag. 10

- incassi e pagamenti derivanti da contratti stipulati a scopo di negoziazione o commerciale.

I flussi finanziari che derivano dall'attività operativa possono essere illustrati utilizzando due metodi:

- il metodo diretto, attraverso il quale sono indicate le categorie di incassi ed i pagamenti lordi;
- il metodo indiretto, con il quale l'utile o la perdita d'esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento o finanziaria.

Tra le due modalità di rappresentazione, lo IAS 7 raccomanda l'utilizzo del metodo diretto poiché come si legge nello stesso principio “fornisce informazioni che possono essere utili nella stima dei futuri flussi finanziari che non sono disponibili con il metodo indiretto”. Nella pratica, però, il metodo indiretto è solitamente quello più utilizzato.²⁵

I flussi finanziari che, invece, appartengono all'attività di investimento derivano dall'acquisizione o dalla vendita di beni strumentali e di investimenti finanziari diversi da quelli che sono destinati alla negoziazione; mentre, derivano dall'attività finanziaria quei flussi costituiti da quelli connessi alla struttura finanziaria dell'impresa, in particolare il patrimonio netto e l'indebitamento. Altri esempi di flussi finanziari derivanti da tale attività sono:

- a) incassi per l'emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale;

²⁵ A. Iannucci, “IAS 7: redazione del rendiconto finanziario”, in *Guida alla contabilità e bilancio*, n. 4/2006, pagg. 72-73

- b) pagamenti ai soci per acquistare o liberare le azioni dell'entità;
- c) incassi derivanti dall'emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali, titoli a reddito fisso, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine;
- d) rimborsi di prestiti;
- e) pagamenti da parte del locatario per la riduzione della passività esistente relativa a un leasing.

Tabella 1.3: Schema di Rendiconto Finanziario (metodo indiretto)

		20X1		20X0	
A.	Flussi finanziari dell'attività operativa		xxx		
	Utile prima delle imposte	xxx			
	Rettifiche per:				
	ammortamento	xxx			
	accantonamento TFR	xxx			
	altri accantonamenti	xxx			
	incrementi nei crediti commerciali	(xxx)			
	decrementi nelle rimanenze	xxx			
	decrementi nei debiti verso fornitori	(xxx)			
	interessi corrisposti	(xxx)			
	imposte sul reddito corrisposte	(xxx)			
B.	Flussi finanziari dell'attività di investimento		xxx		
	Acquisizione della controllata X	(xxx)			
	Acquisto di immobili, impianti e macchinari	(xxx)			
	Acquisto di attività immateriali	(xxx)			
	Corrispettivi dalla vendita di immobili	xxx			
	Interessi attivi	xxx			
	Dividendi ricevuti	xxx			
C.	Flussi finanziari dell'attività finanziaria		xxx		
	Incassi dall'emissione di capitale azionario	xxx			
	Incassi da finanziamenti a lungo termine	xxx			
	Rimborsi di finanziamenti a lungo termine	(xxx)			
	Dividendi corrisposti	(xxx)			
D.	Flusso netto generato dalla gestione (A ± B ± C)		xxx		
E.	Disponibilità liquide		xxx		
F.	Disponibilità liquide finali (D ± E)		xxx		

Fonte: A. Iannucci, "IAS 7: redazione del rendiconto finanziario", in *Guida alla Contabilità e bilancio*, 4/2006, pagg. 73-74

1.4.5 Le note esplicative

Le note esplicative al bilancio costituiscono un'informazione obbligatoria integrativa al documento consuntivo di periodo, che comprende varie informazioni, con funzione analoga a quella riconosciuta alla nota integrativa del vigente ordinamento codicistico, ma di contenuto molto più esteso.

Nella prassi contabile internazionale la flessibilità di forma e discrezionalità espositiva dei vari prospetti contabili viene bilanciata dall'ampia illustrazione dei contenuti e dalla descrizione di natura qualitativa che devono essere evidenziati nelle note.

Lo IAS 1 richiede espressamente che le note esplicative al bilancio siano esposte in modo sistematico, includendo informazioni più descrittive e analisi più dettagliate dei valori indicate negli altri documenti di bilancio: ogni nota, nel riferirsi alla singola voce del prospetto, deve rifletterne l'ordine espositivo, con una numerazione progressiva identica. È, però, ammessa la modifica dell'ordine delle distinte voci all'interno delle note esplicative in funzione delle varie specificità aziendali: ogni impresa, infatti, predispone le note tenendo conto della natura delle proprie operazioni.²⁶

Un'entità, quindi, deve fare un rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce del prospetto della situazione patrimoniale finanziaria e del prospetto di conto economico complessivo, del conto economico separato (se presentato) e del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario.

²⁶ D. Balducci, *“Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS”*, Edizioni FAG, Milano, 2007, pag. 74

Per quanto concerne il contenuto, il principio contabile internazionale IAS 1, al paragrafo n. 112, afferma che le note devono:

- presentare le informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i principi contabili specifici utilizzati;
- indicare le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio;
- fornire informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua comprensione.²⁷

Ogni impresa, però, modula la propria informativa “esplicativa” tenendo in considerazione della natura dell’attività esercitata e di ciò che di specifico il destinatario del bilancio si attende venga illustrato e comunicato.

²⁷ IAS 1 paragr. 112, www.ifrs.org

CAPITOLO 2: IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

2.1 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio secondo il Codice Civile

Il bilancio di esercizio è considerato come un modello, ovvero una rappresentazione semplificata, della dinamica gestionale e dei relativi valori economico finanziari che si sono verificati nell'esercizio trascorso, anche se racchiude al suo interno elementi che vengono determinati sulla base di prospettive future.

Fin dall'inizio, il bilancio d'esercizio ha ricoperto la funzione di mettere in evidenza il reddito, inteso come variazione della ricchezza conferita ai proprietari, causata dallo svolgimento della gestione aziendale.¹ A tale funzione universale se ne associano altre come:

- “il mezzo di sintetica e sistematica rappresentazione delle operazioni compiute in ogni periodo amministrativo dall'impresa, esaminate negli aspetti economico, patrimoniale e finanziario;
- il documento-rendiconto che permette di valutare le risorse dell'impresa e l'utilizzo da parte degli amministratori;
- lo strumento che ha la finalità di fornire una minima comune informazione sull'andamento della gestione alle diverse categorie di interessi che hanno legami con l'impresa, ossia soci, clienti, fornitori, banche, dipendenti, pubblici poteri, organi superiori di controllo.”²

¹ A. Quagli, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino, 2018, pag. 5

² A. Palma, *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e profili contabili*, Giuffrè, Milano, 2016

La base normativa che disciplina attualmente la redazione del bilancio di esercizio nel nostro paese è costituita dagli articoli 2423 – 2435-*ter*³ del Codice civile.

Ai fini della redazione di tale documento, quindi, gli amministratori dell'azienda sono tenuti all'osservanza della normativa che è composta da:

- Struttura del bilancio (Art. 2423, primo comma, c.c.);
- Clausola generale (Art. 2423, secondo comma, c.c.);
- Postulati di bilancio (Art. 2423 *bis*, c.c.).

Tali norme del Codice civile vengono ritenute applicabili alle società di capitali, mentre per le società di persone e per le imprese individuali vale solamente il riferimento all'articolo 2426 c.c. che tratta dei criteri di valutazione delle poste di Stato Patrimoniale. Per le banche, imprese assicurative e gli intermediari finanziari sono, invece, previste delle discipline specifiche che tengono conto delle particolarità gestionali delle aziende che appartengono a questi settori⁴.

Ai sensi dell'articolo 2423 del Codice civile al primo comma, il bilancio di esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, ai sensi dell'art. 2435 *bis* del Codice civile. Le micro-imprese, parimenti, sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, ai sensi dell'art. 2435 *ter* del Codice civile.⁵

³ Codice Civile, Libro V, Capo V, Sezione IX

⁴ A. Quagli, *op. cit.*, pag. 12-13

⁵ OIC, Organismo Italiano di Contabilità, *Principi contabili, Finalità e postulati del bilancio di esercizio*, marzo 2018

Analizzando l'art. 2423 c.c. nel secondo comma è possibile affermare come questo definisca la clausola generale del bilancio ovvero: "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio"⁶. Per chiarezza ci si riferisce alla comprensibilità e alla completezza delle informazioni che sono utili per l'utente esterno. Per quanto riguarda il concetto di rappresentazione veritiera e corretta, invece, è necessario prendere in considerazione i due elementi: per correttezza ci si riferisce all'onestà e alla neutralità ovvero la volontà degli amministratori di redigere un bilancio che non privilegi per forma e contenuto qualche centro di particolare interesse; inoltre, la correttezza può essere interpretata ricorrendo alla nozione di verificabilità intesa come il fatto che il bilancio e le varie scritture dalle quali deriva devono essere verificabili in modo tale da poter, attraverso un loro controllo, confermare o meno l'affidabilità del bilancio stesso, affinché l'informazione al suo interno contenuta possa essere affidabile per i destinatari. Mentre, riferendoci alla concezione di rappresentazione veritiera è importante ricordare che un bilancio non sarà mai in grado di esprimere valori esatti dal punto di vista oggettivo, essendo frutto di giudizi soggettivi. Tale discrezionalità è data dal fatto che, in sede di bilancio, le valutazioni dipendono da come gli amministratori interpretano il fluire della gestione e le relazioni tra eventi passati e probabili evoluzioni future. Ciò non significa che si pretende dai redattori del bilancio una verità oggettiva di bilancio, ma si richiede che operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato.

Tale articolo, inoltre, stabilisce al comma 3 che "se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo

⁶ Art. 2423, comma 2, Codice civile

scopo”⁷. Quindi non essendo possibile, per le norme di legge, regolare tutte le situazioni che si possono manifestare, spetta al soggetto che redige il bilancio di fornire le eventuali informazioni integrative. Tali informazioni complementari, richieste dal già menzionato articolo del Codice civile, costituiscono un esempio di integrazione obbligatoria delle norme di legge con le regole della tecnica, ossia con i principi contabili.

Il comma quattro di tale articolo sancisce, però, che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta (...). Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”⁸. L’articolo poi prosegue affermando che “se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico”⁹.

L’art. 2423 *bis*, invece, è dedicato in particolar modo ai postulati del bilancio ossia dei principi e norme generali di redazione del bilancio che gli amministratori devono rispettare per ottenere una corretta rappresentazione di quanto viene richiesto dall’art. 2423 del Codice civile. Essi sono:

- il postulato della prudenza: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”;

⁷ Art. 2423, comma 3, Codice civile

⁸ Articolo 2423, comma 4, Codice civile

⁹ Articolo 2423, comma 5, Codice civile

- il postulato della sostanza economica: “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”;
- il postulato della realizzazione degli utili: “si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio”;
- il postulato della competenza economica: “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”;
- i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio: “si deve tener conto anche dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”;
- la valutazione separata degli elementi eterogenei: “gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente”;
- i cambiamenti di principi contabili e cambiamenti di stime: “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”.

Le norme del Codice civile definiscono i principi generali e le regole base ma, di fatto, non risolvono le problematiche racchiuse nei bilanci, che sono, per loro natura, dei documenti sintetici che riepilogano la situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese.

Pertanto, la legge può solamente statuire i principi basilari e richiede integrazioni ed interpretazioni sulla base di quei principi da cui ha preso origine. È proprio per questo motivo che vengono emanati i principi contabili, intesi come regole tecniche e considerati come la matrice del bilancio da cui il legislatore può ricavare alcuni criteri che ritiene fondamentali e che introduce nella legge.

In sostanza, la funzione dei principi contabili è duplice: la prima è quella di interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio. La legge fissa

alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e rinvia implicitamente a regole tecniche, cioè ai principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo. La seconda funzione è integrativa laddove le norme di legge risultano insufficienti. Pertanto, le funzioni di cui sopra consistono nel fornire:

- i principi di dettaglio che consentano di definire i termini adottati dal Legislatore;
- i criteri, i metodi e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non previste dalla legge;
- i criteri da adottare nei casi definiti «eccezionali» dall'art. 2423 del codice civile;
- gli elementi ed i dati (informazioni complementari), da includere nella nota integrativa, necessari per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio nel rispetto dei postulati del bilancio.¹⁰

Quindi, oltre ad interpretare ed integrare i principi dettati dal Codice civile, tali principi contabili rappresentano il migliore iter operativo per la redazione del bilancio d'esercizio in materia di contabilizzazione delle operazioni di gestione, applicazione dei criteri di valutazione ed esposizione dei valori delle poste in bilancio.

2.2 Il principio della continuità aziendale: normativa e principi di riferimento

Come si può notare dal precedente paragrafo, il Codice civile definisce i vari principi di redazione del bilancio; il tema dei postulati del bilancio è affrontato

¹⁰ OIC – Organismo Italiano di Contabilità, *Bilancio d'esercizio – finalità e postulati*, 2005

anche nei principi contabili nazionali dal Documento n. 11 che parte dalla convenzione contabile dell'impresa in funzionamento.

Le finalità e i postulati del bilancio d'esercizio sono, pertanto, analizzati nell'OIC 11 che approfondisce quanto disposto dal Codice civile agli artt. 2423 – 2423 *bis*.

Il Documento n. 11 dei principi contabili dell'OIC è stato rivisitato nel 2018 semplificando il precedente testo, tanto che dai quattordici postulati si è passati ai sette dell'attuale versione. Dunque, ad oggi, i postulati rappresentati dall'OIC 11 sono:

- a) Prudenza;
- b) Prospettiva della continuità aziendale;
- c) Rappresentazione sostanziale;
- d) Competenza;
- e) Costanza nei criteri di valutazione;
- f) Rilevanza;
- g) Comparabilità.

In particolare, il postulato della continuità aziendale riveste il ruolo principale e rappresenta l'ipotesi di un normale funzionamento dell'impresa destinata a perdurare nel tempo; tale postulato viene esplicitato dall'articolo 2423-*bis* al comma 1 del Codice civile in cui si afferma che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, e quindi tenendo conto che l'azienda costituisca un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”¹¹.

¹¹ Organismo Italiano di Contabilità – OIC 11, paragrafo 21, marzo 2018, pag. 8.

La prospettiva della continuità aziendale è, dunque, un postulato obbligatorio per l'utilizzo delle regole ordinarie nella redazione dei bilanci d'esercizio. Esso qualifica la regolarità dell'informativa di bilancio e con essa la veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda nel suo complesso.¹²

In linea generale, la continuità aziendale (*going concern*) è il presupposto in base al quale, nella redazione del bilancio, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro, senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di porla in liquidazione o di cessare l'attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali. In sostanza, con l'osservanza del principio della continuità aziendale, si presume che un'impresa sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni ed ai propri impegni nel corso della normale attività. Ciò significa che la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.¹³

Da ciò consegue che le attività e le passività sono contabilizzate tenendo conto della capacità dell'impresa di realizzare tali attività e di assolvere ai propri impegni nel normale svolgimento della sua attività.¹⁴

Nel caso in cui, viceversa, le prospettive future non permettano l'adozione del presupposto della continuità aziendale, risulta evidente che il bilancio d'impresa assumerà valori fondati su considerazioni completamente diverse rispetto

¹² B. Beccaceci, I. Gandini, A. Perez, M. Piacentini, *La continuità aziendale*, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, a cura della Commissione Diritto d'Impresa, 2016, pag. 4, www.odcec.roma.it

¹³ B. Beccaceci, I. Gandini, A. Perez, M. Piacentini, *op. cit.*, pag. 5, www.odcec.roma.it

¹⁴ G. Vittorioso, S. Anchino, *Continuità aziendale (enciclopedia)*, in Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca e della Borsa, 2011, www.bankpedia.org

all'ipotesi di continuità aziendale: ad esempio, le immobilizzazioni, in ipotesi di continuità aziendale, sono valutate considerando la loro vita utile e la recuperabilità mediante l'uso, mentre, in ipotesi di liquidazione, viene preso a riferimento il loro valore di realizzo.¹⁵ Infatti, in tale situazione le valutazioni fino a quel momento utilizzate, per esprimere i valori di bilancio, potrebbero non essere più adeguate a “rappresentare in modo veritiero e corretto” la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Ne consegue che, nel momento in cui l'impresa non è in grado di far fronte ai propri impegni senza porre in atto operazioni che esulano dalla normale attività di gestione, il presupposto di continuità aziendale deve essere messo in discussione ed attentamente valutato.¹⁶

La valutazione che gli amministratori devono effettuare, però, non è di semplice applicazione ed implica un'attenta e approfondita analisi di molteplici aspetti; tale valutazione deriva da un processo che non comporta rilevazioni contabili, ma che conduce ad un'integrazione di informativa proveniente da diverse fonti qualitative e quantitative. Gli amministratori, quindi, possono basarsi, ad esempio, su supporti formalizzati quali piani industriali, di rinegoziazione del debito o disponibilità di fonti finanziarie aggiuntive, ma anche su informazioni qualitative come la capacità del management, la storia dell'azienda, eccetera; per cui il livello d'analisi dipenderà dalle specifiche circostanze in cui verte ciascuna impresa.

Il Codice civile non fornisce indicazioni specifiche e dettagliate su come gli amministratori debbano valutare l'esistenza del presupposto di continuità aziendale. Anche per questo motivo, il postulato della continuità aziendale (o del

¹⁵ Beccaceci, I. Gandini, A. Perez, M. Piacentini, *op. cit.*, pag. 5, www.odcec.roma.it

¹⁶ Beccaceci, I. Gandini, A. Perez, M. Piacentini, *op. cit.*, pag. 5, www.odcec.roma.it

going concern) è richiamato oltre che dal Codice civile dai principi contabili nazionali (OIC 11, OIC 5 e OIC 29) e internazionali (IAS 1).

2.2.1 La continuità aziendale nei Principi contabili nazionali OIC

Nell'elencazione dei molteplici postulati di bilancio contenuti nel Documento OIC 11 "Bilancio d'esercizio – finalità e postulati", fino a qualche tempo fa, spiccava la mancanza del richiamo alla continuità aziendale.

Nel marzo 2018 è entrato in vigore il principio contabile OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio di esercizio" la cui struttura si presenta più incentrata sui postulati rilevanti, che derivano maggiormente dalle disposizioni del Codice civile.

Non si sono riscontrate modifiche ai postulati di prudenza, competenza, costanza di applicazione dei criteri di valutazione e comparabilità, bensì ai postulati riguardanti la prevalenza della sostanza sulla forma, la rilevanza delle informazioni e, in particolare, la prospettiva della continuità aziendale. Tale concetto, definito come continuità operativa, viene ritrovato all'interno del documento nella parte in cui riporta: "La formazione del bilancio d'esercizio, inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda su principi contabili"; pertanto, si ritiene che il principio della continuità aziendale non possa ritenersi solamente come un postulato del bilancio ma come una condizione di base sulla quale fondare la redazione del bilancio ordinario d'esercizio.

Inizialmente, il postulato della continuità aziendale non era contemplato nella versione precedente dell'OIC 11 ed ora rispecchia il contenuto dell'articolo 2423 c.c. primo comma, il quale prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva di continuazione dell'attività aziendale. La novità è rappresentata,

dunque, dall'introduzione del postulato relativo alla continuità aziendale che sostanzialmente ricalca il dettato civilistico ribadendo che il bilancio deve essere redatto nella prospettiva di continuazione dell'attività imprenditoriale.

Ciò vuol dire che bisogna tener conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito.¹⁷

A differenza del Codice civile, il quale non fornisce indicazioni sul limite temporale a cui far riferimento, il principio contabile OIC 11 sottolinea che l'arco temporale a cui gli amministratori devono fare riferimento per verificare il suddetto presupposto sia di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.¹⁸ L'indicazione temporale di “almeno dodici mesi” non è il limite assoluto della valutazione della direzione aziendale, ma rappresenta piuttosto l'obbligo di tenere in considerazione quegli eventi e quelle informazioni disponibili alla data di valutazione, ma i cui effetti potrebbero ricadere successivamente al periodo di dodici mesi e che potrebbero indicare l'esistenza di dubbi sull'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale.¹⁹

Tutto ciò viene ampiamente specificato al paragrafo 22 dell'OIC 11 in cui si asserisce che la direzione aziendale, nella fase di preparazione del bilancio, deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Se, a seguito di tale esercizio di valutazione, la direzione aziendale dovesse identificare

¹⁷ M. Mastromarino, “La continuità aziendale nei sistemi contabili”, in *Settimana professionale*, n. 12/2019, pag. 4

¹⁸ M. Mastromarino, *op. cit.*, pag. 5

¹⁹ T. Sesana, “Il bilancio 2020 e la deroga alla valutazione della continuità aziendale”, in *Guida alla Contabilità e Bilancio*, n. 1/2021, pag. 24

delle significative incertezze in merito a tale capacità, il bilancio, nella nota integrativa dovrà indicare chiaramente le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze; dovranno, inoltre, essere esplicitate le ragioni per le quali siano ritenute significative le incertezze esposte e le ricadute che se possono avere sulla continuità aziendale.

Il postulato della continuità aziendale viene specificatamente richiamato in altri principi contabili OIC, quali:

- l'OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio” al paragrafo 59;
- l'OIC 5 “Bilanci di Liquidazione” al paragrafo 7.

L'OIC 29, al paragrafo 59, lettera c) tratta i “fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale”; a tal proposito afferma che i fatti che alla data di chiusura del bilancio possono far venir meno questo presupposto – quali ad esempio un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria - devono essere presi in considerazione nelle valutazioni di bilancio se, a causa di questi, la sussistenza della continuità aziendale non dovesse essere ritenuta appropriata.²⁰ In altri termini, qualora tra la data di chiusura del bilancio e il momento di redazione dello stesso gli amministratori si accorgano del venir meno del postulato della continuità aziendale dovranno valutare, ai sensi dell'OIC 11, se è stata accertata o meno una causa di scioglimento e procedere, quindi, così come descritto in precedenza.²¹

²⁰ Cfr. OIC 29, paragrafo 59, lettera c) “fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale”

²¹ M. Mastromarino, *op. cit.*, pag. 8

Infine, il postulato della continuità viene richiamato nell'OIC 5 al settimo paragrafo riguardante le valutazioni nel bilancio d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del *going concern*; tale principio precisa che “il venir meno della validità del postulato del *going concern* si verifica sicuramente alla data del passaggio dalla gestione degli amministratori a quella dei liquidatori, a meno che l'assemblea dei soci, in sede di nomina dei liquidatori, non abbia disposto la continuazione dell'attività, ossia l'“esercizio provvisorio dell'impresa” per un periodo di tempo determinato in attesa della vendita in blocco dell'azienda. La cessazione dell'attività produttiva comporta l'abbandono dei criteri di iscrizione e valutazione “di funzionamento” e l'adozione dei “criteri di liquidazione.”²²

L'OIC 5 prosegue affermando che “l'abbandono dei criteri di funzionamento propri del bilancio d'esercizio ed il passaggio ai criteri di liquidazione deve avvenire nel momento in cui l'azienda non costituisca più un complesso produttivo funzionante e, a seguito della cessazione dell'attività produttiva, si sia trasformata in un mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, all'estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo. Fino a quel momento non è lecito abbandonare i criteri di iscrizione e valutazione “di funzionamento”, ma è necessario applicarli nella prospettiva della cessazione dell'attività e della liquidazione dell'impresa”.

2.2.2 La continuità aziendale nei Principi contabili internazionali IAS/IFRS

Oltre al Codice civile e ai principi contabili nazionali (OIC), anche i principi contabili internazionali richiamano il postulato della “continuità operativa”, stabilendo che, nella preparazione del bilancio, gli amministratori devono valutare la capacità dell'impresa di continuare ad operare, cioè di stare sul mercato in

²² Organismo Italiano di Contabilità - OIC 5 “Bilanci di liquidazione”, paragrafo 7, giugno 2008.

normali condizioni di funzionamento. È opportuno, dunque, riferirsi a principi contabili internazionali che, da sempre, fondano il proprio corpus dispositivo sul principio di *going concern*.

In particolare, il tema della continuità aziendale è trattato nei Principi IAS/IFRS dal Principio IAS 1; per le società che adottano tali principi contabili internazionali, lo IAS 1, ai paragrafi 25 e 26, dispone che “nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Un’entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, l’entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un’entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento”²³.

Successivamente, il paragrafo 26 prosegue affermando che “nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l’entità ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale

²³ IAS 1 – Presentazione del bilancio, paragrafo 25, www.ifrs.org

può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale”²⁴.

Pertanto, gli aspetti di maggior interesse espressi dallo IAS 1 concernono:

1. nella valutazione del presupposto della continuità aziendale, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio;
2. la direzione deve evidenziare in bilancio le eventuali significative incertezze che possono comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento.²⁵

Tuttavia, premesso che l’analisi della continuità poggia inevitabilmente su esperienze e dati storici, maggiori sono i dati disponibili, più accurate saranno le conclusioni e più corrette le scelte amministrative. Di conseguenza, anche il bilancio fornirà una rappresentazione migliore della salute complessiva dell’impresa. Va sicuramente precisato, però, che l’analisi della continuità richiede uno sforzo che non si esaurisce nella compilazione di asettiche tabelle, ma necessita di una precisa e puntuale descrizione degli accadimenti e possibile previsione del futuro. Occorre, quindi, che il bilancio sia sufficientemente in grado di fornire le necessarie rassicurazioni tramite una corretta analisi dei dati ed una interpretazione del futuro il più possibile corretta. I finanziatori, i fornitori, e, più in generale, i

²⁴ IAS 1 – Presentazione del bilancio, paragrafo 26, www.ifrs.org

²⁵ G.Vittorioso, S. Anchino, *Continuità aziendale (enciclopedia)*, in Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca e della Borsa, 2011, www.bankpedia.org

cosiddetti *stakeholders* non potranno che trarre positive conclusioni quando, dalla lettura del bilancio, se ne ricavano informazioni serie e concrete.

Inoltre, nel *Conceptual Framework for Financial Reporting*²⁶, al paragrafo 4.1, si afferma che il presupposto della continuità aziendale è un presupposto sottostante. Pertanto, il bilancio presume che un'entità continuerà ad operare a tempo indeterminato o, se tale presunzione non è valida, sono richieste informazioni integrative e una diversa base di rendicontazione.²⁷ Dunque, i bilanci sono normalmente elaborati sulla base del presupposto del *going concern* e nella prospettiva che l'entità continuerà la sua attività in un prevedibile futuro; inoltre, si presuppone che l'entità non abbia né l'intenzione né la necessità di liquidare o ridurre materialmente la portata delle sue operazioni; se tale intenzione o necessità esistesse, il bilancio dovrebbe essere redatto sulla base di un principio differente e, in tal caso, il principio utilizzato deve essere comunicato.

Infine, nello IAS 10 concernente i “fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio” Tale Principio richiede che “l'entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un'azienda in funzionamento se la direzione aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio di porre l'entità in liquidazione o di cessare l'attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò. Il peggioramento dei risultati operativi e della situazione patrimoniale-finanziaria dopo la data di riferimento del bilancio può essere indicativo delle necessità di considerare se il presupposto della continuità aziendale risulti ancora appropriato. Se il presupposto della continuità aziendale non è più appropriato, l'effetto è così pervasivo che il presente Principio richiede una modifica

²⁶ Quadro concettuale per l'informativa finanziaria, versione 2018 pubblicata dallo IASB.

²⁷ *Conceptual Framework for Financial Reporting*, par. 4.1, www.iasplus.com

fondamentale dei principi contabili di riferimento piuttosto che una rettifica degli importi rilevati in conformità agli originari principi contabili”.²⁸

Lo IAS 1 specifica che è richiesta informativa se:

- a) il bilancio non è redatto secondo il presupposto della continuità aziendale; o
- b) la direzione è a conoscenza di incertezze significative relative a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'entità di continuare ad operare come un'impresa. Gli eventi o le condizioni che richiedono l'informativa possono verificarsi dopo il periodo di riferimento.²⁹

Da ciò che è espresso nel seguente paragrafo si deduce, per l'appunto, che la condizione di continuità è un qualcosa che sta alla base di tutto il procedimento di redazione del bilancio, e il fatto che tratti solo del bilancio delle imprese in funzionamento ne rafforza l'importanza.

2.2.3 La continuità aziendale nei Principi di revisione: ISA 570

Solitamente, i bilanci delle società vengono esaminati da una figura professionale esterna che si occupa di revisione. Il revisore legale, conosciuto anche come revisore contabile, è un esperto per la revisione del bilancio e della contabilità di una società, per assicurare la correttezza e l'affidabilità delle comunicazioni finanziarie di un'azienda. Si tratta, perciò, di una verifica esterna imposta per tutelare i soggetti (*stakeholders*) coinvolti nelle attività dell'impresa o interessati ad essa (come dipendenti, investitori, azionisti, fornitori, clienti). Esso si occupa,

²⁸ International Accounting Standards Board (IASB) - IAS n.10, www.revisoronline.com

²⁹ IAS 10 – Eventi successivi al periodo di riferimento, paragrafo 16, www.ifrs.org

quindi, di controllare la conformità alle leggi italiane ed internazionali dei bilanci di aziende pubbliche e private.

Il presupposto della continuità aziendale – tematica centrale di questo capitolo – trova nei principi di revisione internazionali e nazionali un importante punto di riferimento, non solo per chi è demandato alla redazione del bilancio, ma per chiunque sia coinvolto in un'operazione di consultazione o verifica.³⁰

La fonte principale è rappresentata dal Principio internazionale ISA 570, documento di supporto in merito alla valutazione dell'esistenza del presupposto della continuità aziendale, la cui attuale versione è entrata in vigore nel 2010, ed al principio nazionale n. 570 che, fa ampio riferimento al corrispondente ISA (*International Standards on Auditing*).

Come espressamente indicato dal primo paragrafo dell'ISA 570, “il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio, relativamente alla continuità aziendale, e delle implicazioni per la relazione di revisione”³¹; per cui la finalità del suddetto principio è quella di stabilire regole di comportamento in relazione alla correttezza del presupposto di continuità aziendale, assunto come base per la redazione del bilancio, compresa la responsabilità che comprende anche la considerazione della valutazione effettuata dalla direzione della capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Tale documento, quindi, contiene i principi cui deve ispirarsi il revisore chiamato ad effettuare il controllo del bilancio.

Di particolare interesse è la parte in cui il Principio denota le precise funzioni e responsabilità in capo al revisore e definisce quando, invece, ricade nelle mani della

³⁰ Beccaceci, I. Gandini, A. Perez, M. Piacentini, *op. cit.*, pag. 10, www.odcec.roma.it

³¹ Principio ISA Italia, Documento n. 570 – Continuità aziendale, paragrafo 1

Direzione, in termini di attribuzioni e responsabilità: essa è chiamata a dare atto della sussistenza o meno del *going concern*.

L'attività del revisore deve essere condotta seguendo le linee guida contenute nel documento n. 570 dei principi di revisione nazionale e nella comunicazione CONSOB n. DEM/9012559 del 6 febbraio 2009³²; in quest'ultimo documento si richiede agli amministratori l'effettuazione di un'attenta e analitica valutazione della continuità aziendale dell'impresa ai fini della predisposizione del bilancio. Tale valutazione dovrà, poi, essere vagliata dai revisori che, come stabilito dal documento 570, sono chiamati a svolgere le opportune procedure di revisione qualora siano identificati eventi o circostanze che possano ingenerare incertezza circa la concreta continuità aziendale dell'impresa oggetto di indagine. In questi casi il revisore dovrà:

- esaminare e valutare i piani d'azione futuri della direzione che si basano sulla valutazione della continuità aziendale effettuata dalla stessa;
- raccogliere elementi probativi sufficienti e appropriati per confermare o meno l'esistenza di una incertezza significativa, mediante lo svolgimento delle procedure di revisione ritenute necessarie, considerando anche l'effetto di eventuali piani della direzione o altri fattori attenuanti;
- ottenere elementi probativi sufficienti e appropriati che confermino la fattibilità dei piani della direzione, nonché valutare il fatto che la loro realizzazione porterà a un miglioramento della situazione;
- stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione;

³² M. Zanni, "La verifica della continuità aziendale", in *Contabilità finanza e controllo*, n. 2/2010, pag. 179

- richiedere alla direzione delle attestazioni scritte relative ai piani d'azione futuri.³³

In particolare, il principio afferma che la responsabilità del revisore è quella di:

- acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull' utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a tal riguardo;
- accertare l'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Dunque, il revisore non è responsabile del fatto che l'azienda continui o meno a svolgere l'attività; infatti, il principio ISA 570 si preoccupa di chiarire che non è detto che il revisore sia in grado di capire se l'attività possa o no continuare. Questo perché il ruolo del revisore è limitato per una serie di motivi: un primo motivo è legato al fatto che le sorti dell'azienda dipendono anche da eventi futuri, che il revisore non può di certo prevedere; allo stesso tempo, il suo controllo è sempre condizionato dalla correttezza degli elementi, e delle informazioni contenutevi, che gli sono stati forniti da soggetti terzi.

Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio, come richiesto nel principio di revisione ISA Italia n. 315³⁴, il revisore deve considerare se esistano eventi o circostanze che, nel loro insieme, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in

³³ S. Braidotti, G. Fantini, "Il principio della continuità aziendale (going concern), in *Contabilità finanza e controllo*, n. 10/2009, pagg. 777-778

³⁴ Principio di revisione ISA Italia n. 315 – "L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera".

funzionamento. Proprio per il fatto che, spesso, possano emergere dei dubbi, il principio di revisione fornisce un elenco degli indicatori che possono essere utilizzati per valutare il rischio che il presupposto della continuità aziendale possa non essere rispettato; gli indicatori, che sono di tre tipologie, sono indicati nella tabella sottostante.

Tabella 2.1: Indicatori (Doc. n. 570)

<p>Indicatori Finanziari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • situazione di <i>deficit</i> patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; • prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine; • indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori; • bilanci storici o prospettici che mostrano <i>cash flow</i> negativi; • principali indici economico-finanziari negativi; • consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano <i>cash flow</i>; • mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi; • incapacità di saldare debiti alla scadenza; • incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; • cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”; • incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
<p>Indicatori Gestionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli; • perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; • difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.
<p>Altri indicatori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge; • contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare; • modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.

Fonte: S. Braidotti, G. Fantini, “Il principio della continuità aziendale (*going concern*)”, in *Contabilità finanza e controllo*, n. 10/2009, pag.779.

La gravità di tali indicazioni può spesso essere attenuata da altri fattori. Ad esempio, il fatto che un'impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può

essere compensato da una decisione aziendale volta al mantenimento di adeguati flussi di cassa con strumenti alternativi quali la cessione di beni, la ridefinizione dei termini di pagamento dei prestiti o l'incremento del capitale. Analogamente, la perdita di un'importante fornitore può essere colmata da una adeguata fonte alternativa di rifornimento.³⁵

Tra gli indicatori finanziari ne troviamo alcuni che sono di immediata comprensione come il deficit patrimoniale, le perdite operative e i cash flow negativi, i quali vanno naturalmente valutati all'interno di un trend storico. Tuttavia, se da un lato viene chiaramente previsto che la presenza di uno o più indicatori non significa automaticamente l'esistenza di un'incertezza significativa, dall'altro è di tutta evidenza che ingenti perdite e un patrimonio negativo rappresentano indizi molto rilevanti che impongono un'analisi approfondita da parte della Direzione e altrettanta attenzione del Revisore. Altri indicatori, sebbene anch'essi finanziari, evidenziano delle qualità che tendono a deteriorarsi (eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine, indizi di cessazione del sostegno finanziario dei creditori, cambiamento delle condizioni di pagamento); questi casi rappresentano altrettanti segnali d'allarme che potrebbero essere, comunque, compatibili con una difficoltà transitoria.

Inoltre, sono particolarmente meritevoli di approfondimento gli indicatori gestionali, per esempio nel caso in cui ci sia la perdita di amministratori o di dirigenti. Tali elementi, infatti, hanno generalmente un impatto molto elevato che, però, tende ad essere sottovalutato pressoché ignorato, in quanto non è possibile rappresentarli attraverso dei numeri in bilancio e spesso non vengono indicati nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione.

³⁵ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, *Principi di revisione – continuità aziendale*, Giuffrè Editore, 1995, pag. 3

Infine, nell'ISA 570 sono riportati "altri indicatori", anch'essi prevalentemente non numerici che, prima la Direzione poi il Revisore, devono considerare nel formulare il proprio giudizio; si tratta di eventi o circostanze esogene all'azienda quali, per esempio, la presenza di "procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte", le "modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa" o eventi catastrofici (o in generale straordinari) non adeguatamente assicurati.

È fondamentale chiarire che l'elenco dei vari indicatori non è completo e che il fatto che se l'azienda ha delle criticità su questi indicatori, non implica automaticamente la non correttezza dell'utilizzo del presupposto della continuità.

Quando insorge un dubbio circa la prospettiva di continuità aziendale, il revisore dovrà raccogliere sufficienti ed appropriate evidenze circa la capacità dell'impresa di permanere in funzionamento nel prevedibile futuro mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, le quali includono:

- la richiesta alla Direzione di effettuare una valutazione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, laddove la Direzione non vi abbia già provveduto;
- la valutazione dei piani d'azione futuri della Direzione connessi alla sua valutazione della continuità aziendale, la misura in cui la realizzazione di tali piani possa migliorare la situazione e se tali piani siano attuabili nelle specifiche circostanze;
- ove l'impresa abbia predisposto una previsione dei flussi di cassa, e l'analisi della previsione rappresenti un fattore significativo nel considerare l'esito futuro di eventi o circostanze nella valutazione della pianificazione di azioni future da parte della direzione;

- la valutazione dell'attendibilità dei dati sottostanti utilizzati per effettuare la previsione;
- lo stabilire se le assunzioni sottostanti alla previsione siano adeguatamente supportate;
- la considerazione se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione, si siano resi disponibili ulteriori fatti o informazioni;
- la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di *governance*, relativi ai piani di azione futuri e alla loro fattibilità.

Il revisore dopo aver svolto le procedure ritenute necessarie, aver ottenuto tutte le informazioni richieste ed avere esaminato il possibile effetto dei piani predisposti dalla Direzione e di ogni altro elemento rilevante, deve decidere se gli interrogativi sollevati relativamente alla prospettiva della continuità aziendale sono stati risolti in modo soddisfacente. Pertanto, alla luce degli elementi probativi raccolti e della messa a sistema degli indicatori appena elencati, il revisore è chiamato ad esprimere delle conclusioni, che si sostanziano in:

- giudizio positivo, nel caso in cui si è accertata la ricorrenza del presupposto di continuità aziendale;
- giudizio senza rilievi, ma con richiamo d'informativa (il bilancio è stato redatto con il presupposto della continuità, ed è corretto, ma occorre portare all'attenzione degli aspetti importanti per chi legge, quali per esempio delle problematiche riguardo la valutazione dei crediti);
- giudizio con rilievi (per esempio: c'è una perdita che se non affrontata può creare problemi al presupposto della continuità);
- impossibilità di esprimere un giudizio (a causa delle diverse incertezze rilevate);

- giudizio negativo nel caso di “Utilizzo inappropriato del presupposto di continuità aziendale” o di “Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione”.

Per le motivazioni precedentemente espresse, il revisore non può formulare previsioni sul futuro, ma gli è richiesto di valutare l'esistenza delle condizioni per esprimere delle valutazioni in un'ottica di continuità aziendale. Pertanto, se nella relazione di revisione, viene evidenziata la mancanza di incertezze sulla continuità aziendale e quindi, di conseguenza, la presenza di tale presupposto, questo non garantisce sulla capacità dell'impresa di continuare.

L'effettiva sussistenza della continuità aziendale non soddisfa semplicemente un requisito normativo, ma rappresenta l'esistenza di una visione e di un progetto su cui l'azienda e i suoi numerosi *stakeholders* potranno basare le loro legittime aspettative nel futuro³⁶.

³⁶ Beccaceci, I. Gandini, A. Perez, M. Piacentini, *op. cit.*, pag. 13, www.odcec.roma.it

CAPITOLO 3: GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA COVID-19 SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE

3.1 Situazione sanitaria ed economica causata dalla pandemia

Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 si è rapidamente diffusa a livello globale un'infezione generata da un virus della famiglia SARS-Covid, il cosiddetto Covid-19, scoppiata a Wuhan, in Cina. Il virus è apparso sin da subito molto contagioso, tra l'altro a causa del fatto che la trasmissione da uomo a uomo può avvenire anche attraverso contatti con individui asintomatici. Nella maggior parte dei casi, le persone che hanno contratto l'infezione guariscono grazie a protocolli e terapie già in uso, senza bisogno di trattamenti particolari; nei casi più gravi, tuttavia, la malattia può degenerare anche attraverso l'aggravamento di patologie pregresse (prevalentemente di natura polmonare) fino a provocare il decesso.¹

Dopo la Cina, questa situazione emergenziale, denominata ben presto "pandemia", ha coinvolto, tra febbraio e marzo 2020, anche il nostro Paese. L'Italia, infatti, sta affrontando un periodo di crisi sanitaria, sociale ed economica legata proprio a quest'evento. Diverse sono state le misure restrittive adottate dal Governo per far fronte alla pandemia tra cui, ad esempio, il *lockdown*² di tutte le attività commerciali non appartenenti alla filiera dei beni di prima necessità e il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora se non per comprovate esigenze essenziali. Tali misure, seppur utili per il contenimento della diffusione del virus, stanno manifestando un effetto dirimpente sui risultati economici delle imprese,

¹ V. Caivano, F. Fancello, M. Gentile, N. Linciano, *La crisi Covid-19. Impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata*, luglio 2020, www.consob.it

² "Lockdown" è un termine inglese, che letteralmente sta per "confinamento", utilizzato per indicare le misure di confinamento, di blocco o di chiusura le quali costituiscono un protocollo di emergenza che impone restrizioni alla libera circolazione delle persone per ragioni di salute o inerenti a questioni di pubblica sicurezza.

generando per molte importanti problemi di disponibilità di cassa.³ Tuttavia, è proprio per l'intensificarsi di queste misure, le quali hanno lasciato intravedere immediatamente le pesanti ripercussioni sul piano economico e sociale, che si è passati da una crisi sanitaria ad una vera e propria crisi economica.

L'emergenza sanitaria da Covid-19, intervenuta nel corso del 2020, ha quindi indubbiamente avuto, e sta avendo tutt'ora, un impatto significativo sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario delle imprese. Nella maggior parte dei casi, tale impatto, che alcuni economisti ritengono possa essere anche più pesante di quello della crisi del 2008, è stato negativo, causando danni a livello produttivo sia per grandi che piccole imprese, mettendo a dura prova la tenuta delle stesse e compromettendone anche la gestione futura.

In un contesto economico come quello attuale, che vede ormai il prolungamento di una crisi di lungo periodo, i "principi di certezza" su cui si fondavano i valori delle aziende sono diventati "principi di incertezza" con i quali le imprese hanno dovuto iniziare a confrontarsi. Le cause che possono pregiudicare la continuità aziendale di un'impresa sono innumerevoli e, in generale, molteplici sono i fattori che generano la cosiddetta "crisi aziendale", segnale che la continuità può essere compromessa.

L'individuazione della mancanza del presupposto della continuità aziendale o la presenza di incertezze significative, in un ipotetico percorso di crisi aziendale, è spesso rinvenibile in eventi o condizioni maturate e divenute irreversibili ben prima dell'effettivo manifestarsi del *default*. In tutti i casi, ovviamente, deve esistere un'incertezza significativa legata ad eventi che possano far sorgere dei dubbi riguardo alla continuità aziendale. Il punto di partenza è, perciò, la valutazione

³ L. Braga, A. Galimberti, "Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione", in *Novità fiscali*, Edizione speciale Coronavirus III, 2020, pag. 82

dell'esistenza di un'incertezza significativa, che esiste quando la portata del suo effetto potenziale è tale da rendere necessaria un'informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinché la presentazione del bilancio non sia fuorviante.⁴

Pertanto, la pandemia in atto, oltre ai devastanti effetti umani, sociali ed economici, investe i processi contabili, introducendo ulteriori elementi di incertezza, soprattutto sugli aspetti valutativi e sull'informazione a corredo.⁵

Il grave impatto che il Coronavirus ha già avuto sulla nostra economia ha evidenziato, sotto il profilo prospettico, la necessità di riflettere sul principio di continuità per le imprese; infatti, "l'emergenza sanitaria da Covid-19 impone di approfondire come tale principio debba essere interpretato in un contesto economico incerto per fattori esogeni e di durata imprevedibile"⁶.

Per questo, la continuità aziendale merita particolare attenzione, essendo un tema che riveste un ruolo centrale nel processo di redazione dei bilanci 2019-2020, in quanto la valutazione della presenza di condizioni di continuità della gestione assume una forte criticità alla luce delle incertezze sui tempi e le modalità di uscita dall'emergenza sanitaria in atto.

⁴ B. Beccaceci, I. Gandini, A. Perez, M. Piacentini, *La continuità aziendale*, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, a cura della Commissione Diritto d'Impresa, 2016, pag. 7

⁵ Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di Ricerca "*L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali*", 20 aprile 2020, pag. 5, www.fondazionenazionalecommercialisti.it

⁶ L. Fornaciari, *Covid-19: bilanci 2019 e 2020 con deroga alla continuità aziendale*, maggio 2020, www.ipsoa.it

3.2 Misure a garanzia della continuità delle imprese

3.2.1 Decreto Liquidità: introduzione alla normativa

La situazione di crisi, causata dall'emergenza sanitaria, che ha colpito in modo generalizzato il sistema delle imprese, pur con talune diversità a seconda dello specifico settore di attività, è potenzialmente tale da generare effetti devastanti, a livello sistemico, in termini di continuità aziendale.⁷

Il tema in questione è stato affrontato dal D.L. 23/2020 (“Decreto Liquidità”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 Aprile 2020, che ha introdotto rilevanti novità riguardo al momento di entrata in vigore delle nuove procedure di composizione della crisi e delle segnalazioni di allerta previste dal Decreto Legislativo 14/2019 (Codice della Crisi), nonché riguardo alle modalità stesse di valutazione della sussistenza del principio di continuità della gestione.

Con il Decreto Liquidità, pertanto, sono state attuate importanti misure al fine di garantire la continuità delle imprese italiane e di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

In particolare, il Capo II contiene una serie di “Misure urgenti volte a garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19” (artt. 4-14). Oltre a disposizioni in materia di diritto societario e sulla crisi d'impresa, è inserita in questo capo la disciplina del Fondo di Garanzia per le Piccole e medie imprese (PMI), il cui sostegno è dedicato alle imprese fino a 499 dipendenti (art. 13)⁸.

⁷ R. Frascinelli, F. Martino, M. Tosini, “Emergenza sanitaria Covid-19: continuità aziendale e sostegno alle imprese”, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, n. 7-8/2020, pag. 82

⁸ L. Braga, A. Galimberti, op. cit., in *Novità fiscali*, Edizione speciale Coronavirus III, 2020, pag. 82

I principali provvedimenti di cui al Capo II del Decreto Liquidità disposti a garanzia della continuità d'impresa, con l'obiettivo di neutralizzare gli effetti derivanti dall'attuale crisi economica sono nello specifico:

- l'art. 5 Decreto Liquidità, ha disposto il rinvio integrale dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Decreto Legislativo n. 14/2019) di un anno, posticipandola alla data del 1° settembre 2021;
- l'art. 6 Decreto Liquidità, recante “Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale”, prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2020 non siano applicabili gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto quinto e sesto e 2482-*ter* del codice civile (c.c.) in tema di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale; e che non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4 e 2545-*duodecies* c.c.;
- l'art. 7 Decreto Liquidità ha previsto di “neutralizzare gli effetti derivanti dell'attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo alle imprese di redigere e approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”⁹. Ciò per quanto attiene sia i bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 sia per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati con riferimento alle imprese che prima del Covid-19 non erano in crisi;
- l'art. 8 del Decreto Liquidità dispone la temporanea disapplicazione degli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c. in tema di postergazione dei

⁹ Cfr. Relazione Tecnica al Decreto Liquidità

finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

In particolare, l'articolo 5 del D.L. 23/2020, rinviando l'entrata in vigore del Codice della Crisi al 1° settembre 2021 ha posticipato, dunque, di un anno, l'applicabilità degli "strumenti di allerta" di cui all'art. 12 Codice della Crisi. Tali strumenti consistono in "oneri di segnalazione" posti a capo degli organi di controllo dell'impresa, volti a rilevare un possibile "stato di crisi" dell'impresa. Il superamento dei valori soglia degli indicatori della crisi, che il citato Codice prevede che vengano elaborati dal CNDCEC¹⁰, fa scattare l'obbligo di segnalazione dello stato di crisi in capo ai sindaci e ai revisori che devono ricevere riscontro da parte degli amministratori circa le misure necessarie per superare lo stato di difficoltà e tornare ad operare "in continuità".¹¹

Gli indicatori di allerta sono stati approvati in via definitiva dal CNDCEC il 20 ottobre 2019 e sono stati elaborati in base a dati consuntivi di settore disponibili prima che l'emergenza Coronavirus si manifestasse. Considerato che, come riportato nella Relazione Illustrativa al Decreto Liquidità, "in una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli", ci si domanda se all'entrata in vigore del Codice della Crisi, i valori soglia degli indicatori di allerta potranno ancora ritenersi attuali o, invece, dovranno essere adattati ad una situazione che potrebbe essere sostanzialmente diversa rispetto allo scenario esistente alla data di predisposizione.

¹⁰ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

¹¹ L. Braga, A. Galimberti, op. cit., in *Novità fiscali*, Edizione speciale Coronavirus III, 2020, pag. 87

La scelta di posticipare l'entrata in vigore del Codice della Crisi, come sopracitato, risponde anche all'esigenza di non far emergere criticità che possano essere causate dall'attuale emergenza sanitaria e dalle misure varate dal Governo per contrastarla, comprese anche tutte quelle disposizioni volte a preservare la continuità aziendale.¹²

In quest'ottica, l'articolo 6 D.L. n. 23/2020 sospende fino alla data del 31 dicembre 2020 gli obblighi di riduzione del capitale previsti per le S.p.a e le S.r.l.; la scelta di sospendere l'obbligo di ridurre il capitale sociale per perdite "rilevanti" mira ad evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'art. 2486 del Codice civile. Al riguardo si precisa che tale sospensione vale solo per le perdite dovute alla crisi quindi, le perdite formatesi nel periodo pre-pandemico – ossia essenzialmente le perdite maturate nell'esercizio 2019 – non godono del beneficio della sospensione.

Nonostante la deroga all'applicazione della disciplina codicistica in tema di riduzione del capitale per perdite e di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, rimane ferma la responsabilità degli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea nel caso in cui la perdita realizzata dalla società raggiunga un valore superiore al terzo del capitale sociale. Ciò al fine di informare

¹² S. Ambrosini, G. Giannelli, "L'impatto del Decreto Liquidità sulla continuità aziendale delle imprese e sulle procedure concorsuali pendenti", in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, n. 3-4/2020, pag. 524

i soci sui risultati patrimoniali, finanziari ed economici della società, che devono essere oggetto di monitoraggio costante.¹³

La riduzione del capitale, dapprima sospesa dall'aprile 2020 al 31 dicembre dello stesso anno, a seguito della nuova formulazione dell'art. 6 del D.L. 23/2020 è stata rinviata fino all'assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo (esercizio 2025). Sempre a seguito della nuova formulazione è stata poi prevista la sospensione della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, n. 4, c.c. anche in questo caso fino all'assemblea che delibererà sul bilancio dell'esercizio 2025.

In conclusione, l'art. 6 del Decreto Liquidità ha l'indubbio merito di preservare il valore di quelle imprese "in bonis" colpite incolpevolmente dalla pandemia, evitando il ricorso immediato alle procedure concorsuali e al fallimento. In ogni caso, qualora, come sembra, la fine dell'attuale crisi pandemica non sia già alle porte, è certo che anche il 2021 sarà un anno di difficoltà e perdite per molte imprese per cui la limitazione della sospensione degli obblighi in materia di perdita del capitale sociale alle sole perdite emerse nell'esercizio in corso al 31/12/2020, potrebbe non essere sufficiente a soddisfare lo scopo dello stesso articolo 6, ossia la prevenzione dall'immediata messa in liquidazione di quelle imprese performanti prima della crisi e la conservazione del loro valore anche a tutela della responsabilità degli amministratori. Se un'estensione ancora indiscriminata della sospensione potrebbe recare più danni che vantaggi, ciò nonostante, potrebbe essere utile un'estensione restrittiva, limitata alle perdite "emerse" nel 2021 ma solo presso quelle imprese che operino in settori ancora fortemente colpiti dalla crisi (ad esempio il settore del turismo e quello delle costruzioni). Per le altre società, invece, tornerebbe ad applicarsi il regime ordinario che, combinato alle probabili politiche

¹³ L. Braga, A. Galimberti, op. cit., in *Novità fiscali*, Edizione speciale Coronavirus III, 2020, pag. 86

pubbliche di espansione economica e alla disciplina prevista dall'art. 182-*sexies* della legge fallimentare, dovrebbe fornire strumenti di tutela adeguati, per quelle imprese davvero meritevoli di tutela, nella fase di ripresa economica.¹⁴

3.2.2 La continuità alla luce del Decreto Liquidità

Il concetto della continuità aziendale ha profonde radici nel Codice civile e viene considerato come uno dei principi fondamentali per la redazione del bilancio. Tale presupposto, trattato anche nei principi contabili e nei principi di revisione, oltre che nel recente Codice della Crisi, è da sempre identificato come “capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”¹⁵

Il Legislatore ha introdotto con il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, una serie di misure urgenti al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19; infatti, con la pandemia in corso, il *going concern*, che fino ad ora era risultato scontato per molte realtà imprenditoriali, ha riacquisito la propria rilevanza con tale Decreto.

A tal proposito, l'articolo 7 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” prevede che “Nella redazione del bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, comma primo, n. 1), del Codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'art.

¹⁴ M. De Poli, M. Greggio, *La sospensione degli obblighi in materia di capitale*, 2021, www.dirittobancario.it

¹⁵ Cfr. OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, par. 22

106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”¹⁶. A tale principio si aggiunge quanto disposto dal comma 2 secondo il quale “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”¹⁷.

Si deve preliminarmente osservare che la norma, pur riferendosi direttamente alla “redazione del bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020”, si applica, in virtù del richiamo fatto al comma 2, anche ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 non ancora approvati.¹⁸

Dalla lettura critica dell’art. 7 si nota che, in prima battuta, la norma si concentra sui bilanci d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 prevedendo che l’esistenza della continuità aziendale si potrà presumere senza avvalersi necessariamente di un’analisi delle previsioni della situazione della società a un anno (orizzonte temporale normalmente di riferimento); gli amministratori, infatti, dovranno preoccuparsi di dimostrare che l’impresa non presentasse problemi di funzionamento prima del Coronavirus la cui data di inizio è stata identificata dal legislatore nel 23 febbraio 2020, a cui fanno riferimento le prime misure collegate all’emergenza. Da ciò si deduce che per i soggetti con esercizio solare, la situazione rappresentata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, sia lo scenario a cui fare riferimento per valutare la continuità aziendale.

Il meccanismo proposto in tema di mantenimento della prospettiva della continuazione dell’attività qualora sussistente nell’ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, quando gli effetti del Coronavirus non erano ancora

¹⁶ D.L. n. 23/2020, art. 7 comma 1

¹⁷ D.L. n. 23/2020, art. 7 comma 2

¹⁸ Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di Ricerca, *op. cit.*, 20 aprile 2020, pag. 6, www.fondazionenazionalecommercialisti.it

manifesti, individua innanzitutto una “selezione naturale di ingresso”: in altri termini, sono escluse le società che già precedentemente alla crisi sanitaria, non soddisfacevano i requisiti per assumere la sussistenza della continuità aziendale; per tali società non si renderà applicabile alcuna deroga ai dettami dell’OIC 11.¹⁹

Al comma 2 il Legislatore si è, invece, occupato di definire la logica da adottare per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, rivolgendosi alle società con esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 che, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni concesso dall’art. 106 D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), non hanno ancora approvato il bilancio 2019. Tale comma, ha dato luogo a differenti interpretazioni: da un lato, si poteva pensare che, se per la redazione dei bilanci 2020 ci si doveva riferire alla situazione dell’impresa ante 23 febbraio 2020 (bilancio 2019), per la redazione dei bilanci 2019 il corretto riferimento sarebbe stato il bilancio 2018 (ossia la situazione dell’anno precedente). Secondo Assonime²⁰ tale interpretazione risulta prevalente tra i commentatori poiché si basa su un’interpretazione letterale della norma e sarebbe più efficace nel proteggere il sistema delle imprese dagli effetti sull’iscrizione e valutazione delle poste di bilancio della crisi da Covid-19.²¹ Dall’altro lato, si è arrivati alla conclusione, invece, che la valutazione delle voci di bilancio 2019 poteva comunque essere operata nella prospettiva della continuità se il *going concern* sussisteva prima del 23 febbraio 2020, quando il Covid-19 non aveva ancora avuto effetti distorsivi sui risultati delle imprese. A favore di questa seconda interpretazione si è espressa parte della dottrina considerandola maggiormente attinente alla ratio della norma in

¹⁹ L. Braga, A. Galimberti, op. cit., in *Novità fiscali*, Edizione speciale Coronavirus III, 2020, pag. 84

²⁰ L’Assonime è l’associazione fra le società italiane per azioni. Si occupa dello studio e della trattazione dei problemi che riguardano gli interessi e lo sviluppo dell’economia italiana.

²¹ Cfr. caso n. 5/2020 – Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all’esercizio 2019

esame; in questo caso, sia per la redazione del bilancio 2019, sia per quello 2020, si dovrà valutare la sussistenza della prospettiva del *going concern* con riferimento alla data del 23 febbraio 2020.

Un ulteriore approfondimento è stato apportato con la relazione illustrativa del Decreto Liquidità all'art. 7 la quale sancisce quanto segue: “Anche tale previsione deriva dalla consapevolezza degli effetti dirompenti ed abnormi dell'epidemia di Covid-19, ed in particolare delle ricadute, profonde ma temporanee, che essa può determinare sulle prospettive di continuità. La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) l'obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo. Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti derivanti dall'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente della crisi Covid-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità. La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un'essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell'emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima. Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica, il secondo comma della norma prevede l'estensione della regola di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione di rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020²².

Alla luce di quanto riportato dall'art. 7 Decreto Liquidità e dalla relativa Relazione illustrativa, sono stati elaborati alcuni documenti che hanno contribuito ad analizzare le novità introdotte, di seguito si riporta:

- il Caso n. 5/2020 di Assonime “Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all'esercizio 2019”;
- il Documento della FNC del 20 aprile 2020 “L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali”;
- Documento Interpretativo n. 6 emanato dall'OIC: “Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”.

Facendo delle considerazioni in merito all'ambito di applicazione della norma si precisa che l'art. 7 Decreto Liquidità fa specifico riferimento all'art. 2423-*bis* c.c. e, dunque, resterebbero escluse le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali. A tal riguardo si è espressa Assonime che, nel caso n. 5/2020 oltre a confermare l'applicazione ai soggetti OIC *adopters*²³, ha esplicitato che “le indicazioni fornite possono essere considerate utili anche per i bilanci secondo i principi IAS” in linea con la ratio della norma (conservare ai

²² Cfr. Relazione Illustrativa, Capo II, D.L. 23/2020

²³ Per OIC *adopters* si intendono i soggetti che applicano i principi contabili italiani (c.d. OIC)

bilanci una concreta e corretta valenza informativa, anche nei confronti dei terzi, rispetto a un fenomeno eccezionale ma temporaneo).²⁴ Contrariamente, sia il Documento di Ricerca del 20 aprile 2020 della Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) che il Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC, ritengono di limitare l'adozione dell'art. 7 in commento solo ai bilanci OIC.

A conferma di ciò, l'Organismo Italiano di Contabilità che, nel mese di giugno 2020, ha emesso il Documento interpretativo n. 6, analizza secondo il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 7 D.L. n. 23/2020 e precisa che “rientrano nell'ambito di applicazione della norma solo le società che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall'OIC ai sensi dell'art. 9-*bis* del Decreto Legislativo n. 38/2005”²⁵; le previsioni contenute nel documento si applicano anche alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127; pertanto, i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS risultano esclusi dall'applicazione delle disposizioni.

Circa le modalità di applicazione il documento interpretativo precisa che la deroga rimane esclusa “ai bilanci approvati dall'organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020”²⁶ e indica, invece, che nei bilanci chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data, la società può avvalersi della deroga se, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019), sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione

²⁴ L. Braga, A. Galimberti, op. cit., in *Novità fiscali*, Edizione speciale Coronavirus III, 2020, pag. 84

²⁵ OIC - Organismo Italiano di Contabilità, Documento Interpretativo 6, Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, “*Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*”, par. 6, giugno 2020

²⁶ OIC - Organismo Italiano di Contabilità, Documento Interpretativo 6, Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, “*Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*”, par. 8, giugno 2020

del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11. Non è, invece, possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11.²⁷

A chiarimento di quanto sopracitato, si illustra, con la seguente tabella, i requisiti di applicabilità della deroga:

Tabella 3.1: Continuità aziendale e applicabilità art. 7 D.L. n. 23/2020

OIC 11, paragrafo:		Applicabilità art. 7 D.L. n. 23/2020
21	Il bilancio è stato predisposto nella prospettiva della continuità per i successivi 12 mesi alla data di riferimento	SI
22	Il bilancio è stato predisposto nella prospettiva della continuità ma con significative incertezze; la nota integrativa illustra rischi, incertezze, assunzioni e piani futuri per fronteggiare tali incertezze	SI
23	Nell’arco temporale di riferimento non ci sono alternative alla cessazione dell’attività. Si è in presenza di un limitato orizzonte temporale nell’applicazione dei criteri di funzionamento	NO
24	È stata accertata la causa di scioglimento e il bilancio è redatto, pertanto, senza continuità con un orizzonte temporale ancor più limitato del punto precedente	NO

Fonte: F. Ballarin, “Continuità aziendale nei bilanci post Covid-19: ulteriori chiarimenti”, in *Amministrazione e Finanza*, n. 8-9/2020, pag. 15

Quindi, se la società si avvale di tale facoltà, il bilancio sarà redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei parr. 23-24 dell’OIC 11 e del

²⁷ F. Ballarin, “Continuità aziendale nei bilanci post Covid-19: ulteriori chiarimenti”, in *Amministrazione e Finanza*, n. 8-9/2020, pag. 15

paragrafo 59 lettera c) dell'OIC 29 che tratta dei “fatti successivi che possono incidere sul presupposto della continuità aziendale” già esposto nel precedente capitolo.

Il documento interpretativo prevede l'applicazione della deroga sopra esposta anche ai bilanci:

- chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
- in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

Anche in questi casi la società può avvalersi della deroga di cui all'art. 7 del D.L. n. 23/2020 se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019, 31 dicembre 2019, 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività (parr. 21 e 22 dell'OIC 11) e, allo stesso modo, nel caso in cui nel bilancio precedentemente approvato, la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 o dal paragrafo 24 dell'OIC 11, non sarà possibile usufruire della deroga, salvo che, ricorrendone i presupposti, nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della già menzionata facoltà di deroga. Allo stesso modo, anche per questi bilanci, chiusi in date successive, se la società si avvale della deroga, il bilancio sarà redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei parr. 23-24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 lettera c) dell'OIC 29.

Con le nuove indicazioni fornite dal Decreto Liquidità, il concetto di continuità aziendale abbandona temporaneamente la logica del c.d. “*forward looking*”²⁸ per riferirsi ad un approccio basato sul passato. Infatti, la deroga consente alle società, che utilizzando le logiche standard avrebbero perso il requisito della continuità

²⁸ Traduzione letterale di “guardare avanti”

aziendale a causa del Covid-19, di continuare a redigere i bilanci in ottica di funzionamento, descrivendo questa scelta nelle note informative. Tale concessione da parte del legislatore potrebbe distogliere dall'effettiva situazione e dai "risultati reali" dell'impresa; per questo, gli utilizzatori del bilancio potrebbero ritrovarsi a ragionare su una realtà formalmente in continuità, ma con patrimonio netto negativo e in profonda crisi di liquidità. In ogni caso gli amministratori dovranno predisporre una valutazione della continuità in prospettiva, sia per fornire le informazioni richieste in sede di redazione del bilancio, sia per finalità di business allo scopo di rilevare alcuni aspetti dubbiosi o rischiosi ed elaborare, se necessario, piani d'azione per la ripresa. La valutazione del *going concern* sarà utile anche nell'ottica della gestione dei rapporti con gli organi di controllo, che mantengono i propri poteri di vigilanza.

3.2.3 Decreto Rilancio: deroga alla continuità aziendale e informativa in nota integrativa

In sostituzione alla norma promulgata per disciplinare la deroga alla valutazione della prospettiva della continuità aziendale e con l'obiettivo di risolvere alcuni problemi interpretativi nel frattempo emersi, è intervenuto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio") convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 la quale ha implicitamente abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 7 della Legge 5 giugno 2020 n. 40 ("Decreto Liquidità").

In particolare, l'art. 38-*quater* della legge n. 77/2020, al comma 2, prevede che "Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-*bis*, primo comma, n. 1), del Codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale

sono fornite nelle politiche contabili di cui all'art. 2427, primo comma, n. 1), del Codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito"²⁹.

Data l'importanza e la complessità di quanto oggetto di disciplina, nel mese di marzo 2021 l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il Documento Interpretativo n. 8 – “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (Continuità aziendale)”, allo scopo di individuare i soggetti cui si riferisce la norma e i bilanci cui la norma risulta applicabile, prevedendo che la nota integrativa debba fornire non solo l'informativa circa alla deroga alla continuità operata dall'impresa, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare nel prossimo futuro.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo, l'art. 38-*quater*, comma 2, conferma quanto previsto dal Decreto Liquidità ossia che rientrano nell'ambito di applicazione della norma le società che per la redazione del bilancio applicano le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall'OIC escludendo quelle società che adottano i principi contabili internazionali; anche in questa norma si conferma l'applicazione ai bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio.

Il documento interpretativo si preoccupa anche di stabilire per la redazione di quali bilanci sia possibile esercitare la facoltà di deroga al presupposto della

²⁹ Art. 38-*quater*, comma 2, Legge n. 77/2020

continuità aziendale.³⁰ L'art. 38-*quater*, comma 2, della L. 77/2020 prevede che tale facoltà sia esercitabile per i bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021). Il tenore letterale dell'art. 38-*quater* sembra non prevedere la possibilità di deroga per i bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio ma non in corso al 31 dicembre 2020, come ad esempio quelli che chiudono al 30 giugno 2020, ma vista l'assenza di uno specifico riferimento normativo per tali bilanci, l'OIC ha ritenuto che si possa applicare in via analogica quanto previsto dal comma 2 della norma.³¹

Un'ulteriore considerazione fondamentale inclusa nel documento interpretativo dell'OIC è che nella redazione dei bilanci 2020 e 2021 si potrà applicare la deroga se nel bilancio dell'esercizio precedente la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuità aziendale in applicazione dei parr. 21 e 22 dell'OIC 11. Prendendo a riferimento i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 la società potrà applicare la deroga prevista dal comma 2 dell'art. 38-*quater* della L. 77/2020 qualora:

- nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale ai sensi dei parr. 21 e 22 dell'OIC 11, senza che la società si fosse avvalsa in tale bilancio della deroga prevista dal comma 1 dell'art. 38-*quater* della Legge n. 77/2020 o della deroga prevista dalla precedente norma di cui all'art. 7, comma 2, della Legge del 5 giugno 2020, n. 40 in tema di "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio";
- nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale in quanto la società si era avvalsa di tale bilancio della deroga prevista dal comma 1 dell'art. 38-*quater* o della deroga prevista dalla precedente norma

³⁰ F. Ballarin, "Continuità: deroga e informativa in nota integrativa", in *Amministrazione e finanza*, n. 1/2021, pag. 8

³¹ F. Ballarin, op. cit., in *Amministrazione e finanza*, n. 1/2021, pag. 8

di cui all'art. 7, comma 2, della Legge del 5 giugno 2020, n. 40 in tema di "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio".³²

Pertanto, come già illustrato dal Decreto Liquidità, rimarrebbero escluse dalla possibilità di applicare la deroga le società che già al 31 dicembre 2019 erano nelle situazioni di cui ai parr. 23 e 24 dell'OIC 11, ovvero quelle società che, indipendentemente dagli effetti della pandemia, versavano in una situazione di mancanza di continuità o si era già palesata una causa di scioglimento.

Secondo l'OIC, la disposizione normativa non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Il bilancio dovrà, dunque, assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi. Si rende quindi necessario, al di là delle deroghe definite nelle modalità applicative, fornire in nota integrativa non solo la *disclosure*³³ circa la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della deroga della norma, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio da parte degli amministratori, di continuare ad operare nel prossimo futuro.³⁴

In particolare, le società che si avvalgono della deroga dovranno descrivere in nota integrativa:

- "le significative incertezze in merito alla capacità di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;

³² F. Ballarin, op. cit., in *Amministrazione e finanza*, n. 1/2021, pag. 8

³³ Traduzione letterale di "divulgazione", "comunicazione"

³⁴ F. Ballarin, op. cit., in *Amministrazione e finanza*, n. 1/2021, pag. 9

- le informazioni relative ai fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze;
- i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società”³⁵.

Appare, pertanto, chiaro che i bilanci al 31 dicembre 2020 dovranno contenere un’ampia *disclosure* degli effetti della pandemia da Covid-19.

In ogni caso, laddove l’utilizzo della continuità aziendale risulti appropriato e legittimo, nella redazione del bilancio 2019, ma anche del successivo, sarà necessario fornire un’ampia informativa in merito all’analisi svolta per l’applicazione del principio della continuità aziendale in quanto è molto probabile che vengano rilevate delle incertezze significative sul futuro dell’attività aziendale.

Pertanto, la nota integrativa dovrebbe:

- descrivere adeguatamente gli eventi o le circostanze principali che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento;
- dare evidenza dei piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze;
- mettere in risalto in modo chiaro che esiste un’incertezza significativa relativamente agli effetti provocati dall’emergenza Covid-19 che può far sorgere dubbi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere

³⁵ OIC - Organismo Italiano di Contabilità, Documento Interpretativo 8, Legge 17 luglio 2020 n. 77, “*Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (continuità aziendale)*”, par. 10, marzo 2021

in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale.³⁶

L'informativa fornita dagli amministratori in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale è di fondamentale importanza affinché il revisore possa effettuare le sue valutazioni in merito all'applicazione della deroga di cui all'art. 38-*quater* comma 2 del Decreto Rilancio. L'Associazione Italiana dei Revisori Contabili (ASSIREVI) nel mese di marzo 2021 ha emesso il documento di ricerca n. 240 (DdR n. 240) al fine di fornire alcuni esempi di relazione di revisione sul bilancio predisposto in accordo con le norme di legge italiane e i principi contabili OIC per le imprese che abbiano applicato la deroga. In tale documento si precisa che rispetto al modello base del principio di revisione ISA Italia 700³⁷ gli esempi presentano una parte aggiuntiva nel paragrafo del giudizio.

Tale chiarimento si è reso necessario per esplicitare ai lettori del bilancio e della relazione di revisione che il giudizio di conformità del revisore ha necessariamente considerato anche le disposizioni previste dall'art. 38-*quater* del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), come convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, già previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità), convertito dalla L. 5 giugno 2020 n. 40 nel rispetto della scelta operata dagli amministratori.³⁸

³⁶ M. Ravaccia, *La continuità aziendale si valuta in base alla situazione pre-crisi da Covid-19*, 2020, www.ipsoa.it

³⁷ ISA Italia 700 – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio; il presente principio di revisione tratta della responsabilità del revisore per la formazione del giudizio sul bilancio nonché della forma e del contenuto della relazione di revisione.

³⁸ ASSIREVI, Documento di Ricerca n. 240, “Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 38-*quater* del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”), come convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, già

La relazione di revisione conterrà anche un paragrafo per richiamare in maniera esplicita ai lettori del bilancio le scelte operate dagli amministratori e le informazioni rese nella nota integrativa e, infine, un paragrafo “Altri aspetti” in cui il revisore fornisce informazioni agli utilizzatori della revisione contabile in merito alle implicazioni sull’attività di revisione e, in particolare, alle modalità applicative del principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570 a causa dell’applicazione della deroga.

3.3 I bilanci relativi agli esercizi 2019 e 2020

In generale, riassumendo in estrema sintesi quanto riportato nei paragrafi precedenti, con riferimento ai bilanci 2019 e 2020, si possono distinguere vari scenari:

- in presenza del presupposto della continuità:
 - non ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nella grande distribuzione o nel settore medicale), si cita l’esistenza del Covid-19 nell’informativa sottolineando che l’emergenza pandemica non impatta;
 - ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nel settore industriale), si indica nell’informativa quali sono tali incertezze e le misure che l’impresa sta adottando;
- in assenza del presupposto di continuità aziendale:
 - se legata agli effetti dell’emergenza del Covid-19, in linea con il Decreto Liquidità, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;

previste dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“decreto liquidità”), convertito dalla L. 5 giugno 2020 n. 40”, marzo 2021.

- se non legata agli effetti dell'emergenza del Covid-19, quindi già antecedente al 23 febbraio 2020, il bilancio è predisposto per mezzo dell'utilizzo dei principi "deformati", e in base alle indicazioni contenute nell'OIC 11.

Assumono, quindi, rilevanza specifica le informazioni qualitative e quantitative, attraverso le quali va illustrato lo scenario o gli scenari di riferimento su un prevedibile arco temporale futuro che, a fronte dell'emergenza sanitaria in atto, deve necessariamente essere esteso. Inoltre, la tempestività e la portata delle informazioni presentate devono essere connotate da un adeguato livello di affidabilità e verificabilità.³⁹

Analizzando in prima battuta i bilanci relativi all'esercizio 2019, è bene precisare innanzitutto che l'insorgere dell'emergenza sanitaria è un fatto che si è manifestato successivamente al 31 dicembre 2019 e gli effetti economici ad essa riconducibili si sono presentati solamente dopo Marzo 2020.

Alla luce della cronologia degli eventi e delle notizie rese disponibili dopo la data di chiusura del bilancio, l'epidemia da Covid-19 ha rappresentato, relativamente ai bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, un evento sorto dopo la data di chiusura dell'esercizio e, in quanto tale, in conformità sia allo IAS 10⁴⁰ che all'OIC 29, i correlati effetti non hanno comportato rettifiche agli importi rilevati nei bilanci di questo periodo; l'evento è stato generalmente classificato nell'ambito dei fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano una rettifica ma richiedono specifica informativa (*non*

³⁹ Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di Ricerca, *op. cit.*, 20 aprile 2020, pag. 8, www.fondazionenazionalecommercialisti.it

⁴⁰ International Accounting Standards, IAS 10 – Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio

adjusting).⁴¹ Pertanto, i *non adjusting events* sono quegli eventi successivi alla data di bilancio che secondo gli attuali Principi contabili nazionali e internazionali non richiedono una rettifica dei saldi di bilancio stesso, bensì solo una specifica informativa. Tali eventi sono, però, destinati a riverberare i loro effetti proprio nei bilanci 2020 con la necessità da parte del revisore di prevedere procedure adeguate e sufficienti volte a mitigare i rischi che derivano da tali circostanze.⁴²

Tale emergenza epidemica, dunque, si configura come un evento di competenza dell'esercizio 2020 non producendo, per questo motivo, effetti sui valori dei bilanci dell'esercizio 2019.⁴³ Le società sono comunque tenute a:

- illustrare nella sezione dei “fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio” in nota integrativa la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico del Coronavirus, ovvero le ragioni per cui tale effetto non è determinabile. Infatti, la mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità degli *stakeholders* destinatari dell'informazione societaria (azionisti, istituti di credito, ecc.) di svolgere corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate;
- descrivere nella Relazione sulla gestione, nella sezione “Evoluzione prevedibile della gestione”, gli effetti consuntivati e stimati dell'emergenza, l'andamento dei primi mesi del 2020, nonché i rischi dell'epidemia unitamente al “piano d'azione” intrapreso fino all'approvazione per superare la crisi.⁴⁴

⁴¹ P. Pedotti, *Le aree di attenzione sui bilanci del 2020 per effetto del Covid-19*, in *Amministrazione & Finanza* n. 6/2020, pag. 19

⁴² S. Bindella, “Il Coronavirus e le temi caldi per la revisione dei bilanci 2020”, in *Bilancio, vigilanza e controlli*, n. 8-9/2020, pag. 40

⁴³ Cfr. OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili. Cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, parr. 59-67

⁴⁴ L. Braga, A. Galimberti, op. cit., in *Novità fiscali*, Edizione speciale Coronavirus III, 2020

In relazione alla parte descrittiva da riportare in nota integrativa, sembra necessario inserire una serie di elementi informativi aggiuntivi, direttamente e indirettamente legati agli effetti dell'emergenza sanitaria, che faccia percepire l'impatto complessivo atteso, tenendo conto del contesto di mercato, economico e strategico della singola impresa. Tali elementi possono essere aggregati per aree di attività:

- attività operativa;
- attività di investimento;
- attività di finanziamento;
- attività di ristrutturazione e/o di cambio del *business model*.

Tali elementi potrebbero comprendere informazioni relative alla contrazione dei ricavi attesa nel corso del 2020, all'impatto sui contratti esistenti, all'andamento della filiera o del settore di appartenenza, alla rinegoziazione dei debiti, alla ridefinizione delle politiche di investimento, alle eventuali ristrutturazioni o modifiche del *business model* (soprattutto, per realtà interessate da processi di riconversione), alle politiche sul personale, all'andamento reddituale atteso, alle politiche sul capitale circolante (regolarità incassi/pagamenti, assorbimento del magazzino), alla sostenibilità a fronte di distribuzione dei dividendi (sia legato all'utile prodotto, sia a riserve esistenti).⁴⁵

L'esercizio 2020, a differenza di quello del 2019, sarà l'anno in cui gli effetti della pandemia si manifesteranno in modo evidente e avranno, pertanto, un visibile impatto sui risultati di bilancio.

⁴⁵ Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di Ricerca, *op. cit.*, 20 aprile 2020, pag. 10, www.fondazionenazionalecommercialisti.it

Dunque, data l'eccezionale situazione, ci si è chiesti se si sarebbero potuti applicare gli attuali Principi contabili o se sarebbero dovuti essere modificati e coordinati con la disciplina del Decreto Liquidità. A tal proposito, è intervenuta la Fondazione Nazionale Commercialisti che si è espressa in merito chiarendo che “non appare, tuttavia, necessario modificare i Principi o proporre soluzioni contabili ad hoc; piuttosto parrebbe sufficiente attuare un percorso interpretativo per applicare i principi alla luce di un fenomeno peculiare”⁴⁶ come il Coronavirus.

L'OIC sembra assumere una posizione coerente con quella della FNC precisando che “nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i Principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29”⁴⁷. Contrariamente, vi è una parte della dottrina che, invece, ritiene necessario un coordinamento del Decreto Liquidità con i Principi contabili in vigore per poter redigere in maniera corretta i bilanci 2020.

Tra le varie implicazioni sui bilanci 2020 esistono degli effetti connessi alla valutazione dei rischi e delle incertezze sull'attività dell'impresa e altri legati ai criteri contabili applicabili alle singole poste di bilancio.

Nella situazione attuale e prospettica assume particolare rilievo il tema della stima della perdita di valore delle attività, con particolare riferimento alle attività immateriali, disciplinato sia dai Principi contabili nazionali (OIC 9⁴⁸) sia da quelli

⁴⁶ Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di Ricerca, *op. cit.*, 20 aprile 2020, pag. 10, www.fondazionenazionalecommercialisti.it

⁴⁷ OIC - Organismo Italiano di Contabilità, Documento Interpretativo 6, Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, “*Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*”, giugno 2020

⁴⁸ Organismo Italiano di Contabilità, OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

internazionali (IAS 36⁴⁹). In generale, entrambi i *framework* prevedono la necessità di valutare almeno annualmente se esistano indicatori segnaletici che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore che può essere riconducibile, ad esempio, a variazioni significative con effetto negativo nel contesto in cui l'impresa opera. Tra l'altro si ritiene che gli eventi legati al Coronavirus possano costituire un'indicazione di perdita di valore per molte aziende: in tali circostanze i Principi contabili richiedono, pertanto, di procedere con la stima del valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d'uso dell'immobilizzazione e il suo *fair value*⁵⁰ al fine di determinare se sia effettivamente necessario rilevare in bilancio una riduzione di valore delle attività. Mentre il *fair value* deriva da una valutazione di quello che sarebbe il prezzo di vendita in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, il valore d'uso trae origine dalla valutazione dei flussi finanziari futuri che si prevede si genereranno dall'utilizzo dell'attività.⁵¹ Una volta stimato il valore recuperabile, esso viene comparato con il valore contabile⁵² e, se il valore contabile è superiore al valore recuperabile, allora si determina un *impairment*.

L'*impairment test*, regolato attraverso gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS), verifica che le attività in bilancio siano iscritte ad un valore non superiore a quello effettivamente recuperabile. Si tratta, pertanto, di un test obbligatorio per il calcolo del valore minimo che viene calendarizzato,

⁴⁹ International Accounting Standards, IAS 36 – Riduzione durevole di valore delle attività

⁵⁰ Secondo l'International Financial Reporting Standard (IFRS), l'ente che definisce i principi contabili, “il *Fair Value* è il prezzo che si riceverebbe per vendere un'attività, o che si pagherebbe per trasferire una passività, in una transazione ordinata tra operatori di mercato al momento della misurazione”.

⁵¹ S. Bindella, op. cit., in *Bilancio, vigilanza e controlli*, n. 8-9/2020, pag. 44

⁵² Per “valore contabile” si intende il valore di un elemento patrimoniale, come è stato riportato all'interno del bilancio.

dalla stragrande maggioranza delle aziende, nel giorno della chiusura di bilancio. Con tale test, infatti, si dovrebbe accertare il valore effettivo degli elementi patrimoniali, rendendo così possibile anche una dichiarazione affidabile dell'attuale situazione patrimoniale.

Ulteriore aspetto meritevole di attenzione riguarda la valutazione dei crediti commerciali i quali dovranno essere iscritti non già al valore nominale, bensì al valore di presunto realizzo. In questo specifico contesto il revisore non potrà che partire con l'aspettativa di un generale impatto negativo della situazione sanitaria nelle prospettive di recuperabilità dei crediti; vi è, dunque, la necessità da parte delle imprese di rivedere i propri modelli di determinazione del valore recuperabile del proprio portafoglio crediti e, più in genere, di valutazione del merito creditizio delle controparti, essendo ipotizzabile un incremento del rischio di insoluto legato all'andamento macroeconomico.

Infine, un ultimo aspetto fondamentale da analizzare riguarda la valutazione delle rimanenze di magazzino, la quale è un'area di bilancio che è sempre oggetto di attenzione da parte dei revisori in quanto impattata da una serie di rischi, alcuni dei quali amplificati dalle conseguenze legate alla presenza del Coronavirus. Una tematica contabile strettamente legata allo stop produttivo subito dalle aziende industriali riguarda la valutazione dei costi generali fissi che possono essere imputati al valore delle rimanenze: i Principi contabili prevedono, infatti, che i costi fissi siano attribuiti alla produzione sulla base della capacità produttiva normale, ossia una capacità teorica ottenibile in condizioni normali, pur inferiore alla capacità produttiva massima, ma comunque sulla base di uno sfruttamento della capacità normale degli impianti. Appare pertanto evidente come nei casi in cui l'attività produttiva sia rimasta sospesa nei mesi di c.d. *lockdown*, la capacità produttiva effettivamente sviluppata nel corso dell'esercizio sarà inferiore a quella normale, con la necessità di commisurare gli oneri fissi, da includere per ciascuna

unità prodotta, non già al costo effettivo della produzione, bensì a un valore più basso, evitando così di sovrastimare il valore della rimanenza a causa delle condizioni di minor efficienza raggiunta dovuta alla minor saturazione delle linee produttive.

Da qui appare evidente come la redazione e la conseguente revisione dei bilanci 2020 si preannuncia particolarmente impegnativa sia da parte degli amministratori che da parte dei revisori, i quali dovranno pianificare delle procedure particolari e delle strategie che abbiano ben chiari non solo gli obiettivi ma anche i potenziali rischi e le complicazioni che derivano dall'attuale contesto pandemico.

3.4 Codice della crisi: indicatori di allerta della continuità

Quest'ultimo paragrafo del terzo capitolo è dedicato in particolar modo al "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" (c.d. CCI) e ai relativi indicatori di allerta di cui si dovrà definire il ruolo che rivestono in questo particolare momento. Il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 aveva previsto l'entrata in vigore di tale Codice il 15 agosto 2020 ma, a seguito della pandemia, il Legislatore con il D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) ha disposto il rinvio della sua piena applicazione al 1° settembre 2021.

Come si evince dalla Relazione illustrativa al Decreto Liquidità, le ragioni per cui è stato previsto il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi sono molteplici:

- "la prima riguarda il sistema delle c.d. "misure di allerta": in particolare viene chiarito che in una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi come quella causata dal Covid-19, "gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto

ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli”;

- la seconda si riferisce a quella che la *ratio* del Codice della crisi, e cioè quella di operare nell'ottica del salvataggio delle imprese e della loro continuità adottando lo strumento liquidatorio più efficace fino ad arrivare al fallimento in assenza di concrete alternative. Nella Relazione Illustrativa viene chiarito che, in un contesto economico come quello che stiamo attraversando, potrebbe maturare una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere alla ristrutturazione delle imprese che finirebbero per rendere l'applicazione del Codice inefficace;
- la terza ragione è riconducibile alla scarsa compatibilità tra il nuovo strumento giuridico (Codice della Crisi) e una situazione di sofferenza economica nella quale i destinatari della norma necessitano di “stabilità” della norma e di non incorrere in incertezze derivanti da un contesto legislativo di riferimento del tutto innovativo”⁵³.

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è ispirato al rispetto di due principi fondamentali:

1. quello della prevenzione tramite il rafforzamento degli assetti organizzativi e dei doveri degli organi sociali in funzione di un'efficace rilevazione delle situazioni di crisi e di perdita di continuità aziendale;
2. quello della diagnosi precoce, tramite l'introduzione delle procedure di allerta che consistono nell'esercizio di specifiche attività di controllo e monitoraggio, finalizzate alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi

⁵³ L. Braga, A. Galimberti, op. cit., in *Novità fiscali*, Edizione speciale Coronavirus III, 2020, pag. 87

dell'impresa e alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione (art. 12 CCI).⁵⁴

In generale, la norma si pone l'obiettivo di far emergere in anticipo la situazione di crisi prima che questa diventi irreversibile, con conseguenze sulla continuità aziendale e sui vari *stakeholders*; ciò permetterà alle imprese di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza. Proprio per questo, tra le novità apportate dal CCI, la procedura di allerta e l'emersione anticipata della crisi si configura come la principale novità introdotta dalla "Riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

L'introduzione delle procedure di allerta nel contesto attuale potrebbe, però, risultare problematica, tanto che l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza, già posticipata in passato con decorrenza dal 1° settembre 2021, viene ulteriormente rinviata al 16 maggio 2022 nella speranza di avviare il sistema dell'allerta quando l'attività economica sarà tornata più vicina alla normalità. Infatti, quando verranno gradualmente meno le principali misure di supporto economico, è possibile che un numero consistente di imprese si trovi temporaneamente in stato di crisi, pur rimanendo potenzialmente vitale.

Anche gli strumenti di allerta, punti di forza sui quali si è basata la costruzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza con l'ambizioso obiettivo di prevenire le crisi aziendali e permetterne il superamento, avranno una decorrenza ulteriormente differita nel tempo ed entreranno in vigore dal 2024. Tra gli strumenti dell'allerta rientrano, ad esempio, l'utilizzo di specifici indici ed indicatori della crisi che, applicati ai bilanci aziendali, possono segnalare situazioni di difficoltà.⁵⁵

⁵⁴ N. Corvacchiola, "Adeguato assetto organizzativo e obblighi e responsabilità degli organi di controllo nel nuovo Codice della crisi", in *Bilancio, vigilanza e controlli*, n. 6/2021, pag. 40

⁵⁵ V. Morelli, "Crisi d'impresa: rinvio del Codice al 2022 e nuova procedura di composizione negoziata", agosto 2021, www.ipsoa.it

La procedura di allerta può essere avviata volontariamente oppure in seguito alla segnalazione agli amministratori della presenza di “fondati indizi della crisi” da parte degli organi di controllo societari (o anche all’avviso che l’esposizione debitoria ha superato “l’importo rilevante” da parte di creditori pubblici qualificati: Agenzia delle entrate, Inps e Agente della riscossione). In caso di mancata o insoddisfacente risposta da parte dell’amministrazione, la società è indirizzata agli Organismi di composizione della crisi (Ocri) istituiti presso le Camere di commercio. Dopo una prima valutazione sull’effettiva sussistenza dello stato di crisi l’Ocri può coadiuvare l’impresa nella ricerca della soluzione per porvi rimedio, sia mediante interventi di tipo gestionale, sia facendo uso degli strumenti di ristrutturazione – o, eventualmente, di liquidazione – previsti dal Codice. In caso di mancato accordo su una ristrutturazione, qualora ritenga che l’impresa si trovi in uno stato di insolvenza, l’Ocri ha comunque l’obbligo di segnalare al pubblico ministero l’esito negativo dei procedimenti per l’avvio di una liquidazione giudiziale.⁵⁶

Al fine di intercettare tempestivamente i segnali della crisi, il Legislatore ha individuato all’articolo 13 del CCI degli “indicatori della crisi d’impresa”. Questi rileveranno gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale.⁵⁷ Gli indicatori della crisi dovranno essere rilevati attraverso appositi indici – elaborati dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) – che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata

⁵⁶ T. Orlando, G. Rodano, “Procedure di allerta: troppe imprese a rischio con il Covid”, in *Imprese*, marzo 2020, www.lavoce.info

⁵⁷ “Gli indicatori della crisi d’impresa”, marzo 2021, www.analisiemarketing.it

dell'esercizio al momento della valutazione sia inferiore ai sei mesi, per i sei mesi successivi.⁵⁸

Gli indicatori individuati dal Legislatore in quanto in grado di monitorare la sostenibilità dell'indebitamento e della continuità aziendale, sono:

- il rapporto tra flusso di cassa e attivo, per evidenziare eventuali squilibri di carattere reddituale;
- il rapporto tra patrimonio netto e passività, per evidenziare squilibri di carattere patrimoniale;
- il rapporto tra oneri finanziari e ricavi, per gli squilibri di carattere finanziario;
- reiterati e significativi ritardi nei pagamenti (sia retribuzioni che debiti verso fornitori).⁵⁹

Da un punto di vista quantitativo, la presenza di un patrimonio netto inferiore al limite legale è l'indicatore che di fatto identifica lo stato di crisi; tra l'altro la presenza di un patrimonio netto negativo costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale, in quanto rappresenta causa di scioglimento della società di capitali (art. 2484 co. 4, c.c.). Il fatto che il patrimonio netto sia divenuto negativo può essere superato da una ricapitalizzazione. Ai fini segnalatici è ammessa la prova contraria dell'assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.⁶⁰

⁵⁸ N. Corvacchiola, op. cit., in *Bilancio, vigilanza e controlli*, n. 6/2021, pag. 43

⁵⁹ "Gli indicatori della crisi d'impresa", marzo 2021, www.analisiemarketing.it

⁶⁰ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, "Crisi d'impresa e gli indici di allerta", ottobre 2019, www.commercialisti.it

Negli ultimi tempi, a seguito della pandemia e all'introduzione di misure a sostegno della liquidità, è di comune adozione e utilizzo di un altro indice denominato "DSCR" ovvero *Debt Service Coverage Ratio*. Tale indice è di fondamentale importanza anzitutto per le imprese, nell'ottica in particolar modo del nuovo Codice della Crisi, ma anche per il sistema bancario per la puntuale verifica della sostenibilità del debito delle aziende finanziate ovvero la puntuale verifica del cosiddetto "servizio del debito". Il DSCR, infatti, è un indicatore che non si limita a quantificare in modo statico il debito finanziario ma che valuta dinamicamente (soprattutto in ottica *forward looking*) la capacità di rimborso del suddetto debito da parte dell'azienda e, conseguentemente, la sostenibilità di esso in relazione ai flussi finanziari. Tale indice rappresenta, quindi, il servizio del debito ovvero l'ammontare di liquidità utile a rimborsare i finanziamenti.

L'indice DSCR è previsto dal Codice della Crisi d'Impresa per far scattare l'allerta e viene calcolato attraverso la tradizionale formula:

$$\text{Cash Flow Operativo} - \text{Tax} / \text{Flusso finanziario a servizio del debito}$$

ove per "Cash flow operativo-tax" si intende il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica, al netto del flusso relativo al pagamento delle imposte sul reddito d'esercizio, e per "flusso finanziario a servizio del debito" si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato.⁶¹ Se l'indice è inferiore a 1 significa che probabilmente l'azienda non sarà in grado di rimborsare il suo debito nei tempi stabiliti. Pertanto, l'indicatore deve essere superiore a 1; quanto più è

⁶¹ "L'indice DSCR: cos'è e perché è utilizzato per rilevare la crisi dell'impresa", luglio 2021, www.tutelafiscale.it

elevato, quanto più l'impresa è da ritenersi solida e quindi in grado di rispettare i propri impegni di rimborso del debito.

Per concludere, va precisato che non tutti i settori hanno risentito in modo analogo dell'emergenza: alcuni non hanno mai interrotto l'attività (per esempio l'*e-commerce*, piattaforme digitali, settore alimentare), altri stanno subendo perdite ingenti e rischiano di vedere completamente stravolto il loro ruolo nei mercati, soprattutto internazionali. Da una parte, dunque, è da escludere l'applicazione indistinta a tutte le imprese degli indicatori di allerta, visto il generalizzato forte peggioramento delle *performance*; dall'altra, premesso che l'attuale disciplina fallimentare resta pur sempre vigente, rinviare il Codice di un paio di anni potrebbe significare, per molte realtà, un declino ancora più rapido, con forti costi sociali ed economici causati dai ritardi nell'affrontare la situazione.

CONCLUSIONI

Dall'analisi della tesi di laurea svolta è emerso come la crisi sanitaria da Covid-19 ha messo a rischio la continuità di molte realtà produttive del Paese. Un'impresa in crisi sia dal punto di vista economico sia finanziario, infatti, non è in grado di proseguire l'attività; proprio per questo motivo il presupposto della continuità aziendale, per sussistere, deve essere il conseguimento di un equilibrio economico e finanziario a valere nel tempo. Tale equilibrio, però, è stato messo a dura prova dall'emergenza sanitaria, che inevitabilmente si è trasformata in emergenza economica.

Nel corso della recente pandemia, pertanto, è stata adottata una legislazione di emergenza dal più vario contenuto mediante l'intervento del c.d. Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) il quale ha fornito specifiche indicazioni introducendo delle fondamentali misure volte a contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Nel gruppo di disposizioni di cui al Capo II del Decreto Liquidità riconducibili principalmente agli articoli 5, 6, 7 e 8 vi è, in particolare, l'articolo 7 che va ad incidere sulla valutazione del principio di continuità aziendale quale presupposto per l'applicazione dei criteri valutativi nella redazione del bilancio d'esercizio attribuendo la facoltà agli amministratori e, di conseguenza, agli organi di controllo e revisori di commisurare la continuità aziendale sulla base della valutazione compiuta per il bilancio precedente al manifestarsi dell'emergenza sanitaria. La soluzione ipotizzata dall'articolo 7 del Decreto, dunque, è stata quella di operare (per la redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020) la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività, se risulta sussistente nell'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020; tali disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Per quanto concerne i bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) le società possono avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività. In questo caso, quindi, la deroga opera solo se i bilanci redatti con riferimento, ad esempio, al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 o al 30 giugno 2020, rispettavano il principio della continuità aziendale. Al contrario, non è possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato le società abbiano dichiarato l'assenza della continuità aziendale. Perciò, il Legislatore ha permesso alle società che avrebbero perso il requisito della continuità aziendale a causa del Covid-19, di continuare a redigere i bilanci in ottica di funzionamento, indicando tale scelta nelle note informative, escludendo quindi quelle imprese che, anche prima di tale emergenza, si trovavano già in stato di perdita di continuità.

In seguito, il Legislatore in tema di presunzione di continuità aziendale ha sostituito di fatto l'articolo 7 del Decreto Liquidità con l'articolo 38-*quater* del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) con lo scopo di risolvere alcuni problemi interpretativi nel frattempo emersi. A chiarimento di quest'ultimo Decreto l'Organismo Italiano di Contabilità ha poi pubblicato il Documento interpretativo n. 8 per individuare i soggetti cui si riferisce la norma e i bilanci cui la norma risulta applicabile, prevedendo che la nota integrativa debba fornire non solo l'informativa circa alla deroga alla continuità operata dall'impresa, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare nel prossimo futuro.

È prevedibile che le disposizioni in merito alla deroga della continuità, che vedono una piena applicazione nei bilanci al 31 dicembre 2020, comporteranno un

notevole impegno di risorse per la valutazione del presupposto della continuità aziendale da parte dei redattori e dei verificatori: in particolare, i primi saranno chiamati a rivedere la sussistenza del presupposto della continuità aziendale predisponendo piani previsionali economici e finanziari accurati, mentre i secondi dovranno verificare le assunzioni alla base degli stessi nonché le informazioni fornite in bilancio dagli amministratori in merito a rischi e incertezze significative sulla continuità aziendale sia nel caso di utilizzo che di non utilizzo della deroga.

Dunque, alla luce dell'attuale contesto di crisi economica, è necessario un monitoraggio tempestivo dei parametri vitali dell'impresa e dell'informativa da essa fornita, quindi una valutazione continua della sostenibilità delle condizioni necessarie alla sopravvivenza dell'attività aziendale.

Per concludere, visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, non si esclude che, nell'immediato futuro, il Legislatore sarà chiamato a deliberare nuovi provvedimenti, anche in materia di valutazione del principio di continuità, utili per la redazione dei prossimi bilanci e permettere agli *stakeholders* di svolgere corrette valutazioni dell'impresa e prendere decisioni appropriate.

BIBLIOGRAFIA

AGLIATA F., ALLINI A., BISOGNO M., CALDARELLI A., CAPALBO F., DI CARLO F., FIONDELLA C., FORTE W., INCOLLINGO A., LUCCHESI M., MACCHIONI R., MAFFEI M., MAGLIO R., MANES ROSSI F., SANNINO G., TARTAGLIA POLCINI P., TUCCILLO D., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS: regole e applicazioni*, Giappichelli Editore, Torino, 2018

ALBERTI G. B., LEARDINI C., MAGGI R., ROSSI G., *Il bilancio d'esercizio: formazione, lettura, interpretazione*, FrancoAngeli, Milano, 2018

AMBROSINI S., GIANNELLI G., *L'impatto del "Decreto Liquidità" sulla continuità aziendale delle imprese e sulle procedure concorsuali pendenti*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, n. 3-4/2020, pagg. 519-540

ANCHINO S., VITTORIOSO G., *Continuità aziendale (enciclopedia)*, in Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca e della Borsa, 2011

BALDUCCI D., *"Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS"*, Edizioni FAG, Milano, 2007

BALLARIN F., *Continuità aziendale nei bilanci post Covid-19: ulteriori chiarimenti*, in *Amministrazione & Finanza* n. 8-9/2020, pagg. 13-18

BALLARIN F., *Continuità: deroga e informativa in nota integrativa*, in *Amministrazione & Finanza* n. 1/2021, pagg. 7-10

BARTOLINI M., *Il bilancio d'esercizio: principi contabili nazionali e internazionali a confronto, informazioni non finanziarie e report integrato*, FrancoAngeli, Milano, 2018

BECCACECI B., GANDINI I., PEREZ A., PIACENTINI M., *La continuità aziendale*, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, a cura della Commissione Diritto d'Impresa, 2016

- BINDELLA S., *Il Coronavirus e le temi caldi per la revisione dei bilanci 2020*, in *Bilancio, vigilanza e controlli*, n. 8-9/2020, pagg. 39-45
- BRAGA L., GALIMBERTI A., *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*, in *Novità fiscali*, 2020, pagg. 82-88
- BRAIDOTTI S., FANTINI G., *Il principio della continuità aziendale (going concern)*, in *Contabilità finanza e controllo*, n. 10/2009, pagg. 777-782
- BUFFELLI G., *Continuità aziendale ai tempi del coronavirus: alcune riflessioni*, in *Guida alla Contabilità e Bilancio*, n. 4/2020, pagg. 21-24
- CAIVANO V., FANCELLO F., GENTILE M., LINCiano N., *La crisi Covid-19. Impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata*, luglio 2020
- CORVACCHIOLA N., *Adeguato assetto organizzativo e obblighi e responsabilità degli organi di controllo nel nuovo Codice della Crisi*, in *Bilancio, vigilanza e controlli*, n. 6/2021, pagg. 40-49
- D'AMICO P., *Crisi da lockdown: come valutare immobilizzazioni materiali e immateriali*, in *Amministrazione & Finanza* n. 11/2020, pagg. 35-43
- DE POLI M., GREGGIO M., *La sospensione degli obblighi in materia di capitale*, 2021
- DEL SORDO C., TIEGHI M., *Il bilancio di esercizio: un'analisi critica dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e la revisione dei principi contabili OIC*, FrancoAngeli, Milano, 2018
- FERRARO O., *Principi, Struttura e forma del bilancio nei principi contabili internazionali*, FrancoAngeli, Milano, 2007

- FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, *L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali*, 20 aprile 2020
- FORNACIARI L., *Covid-19: bilanci 2019 e 2020 con deroga alla continuità aziendale*, Ipsosa Quotidiano, 2020
- FORTUNATO S., *Continuità aziendale, bilanci e crisi da pandemia*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2021, pagg. 35-52
- FRASCINELLI R., MARTINO F., TOSINI M., *Emergenza sanitaria Covid-19: continuità aziendale e sostegno alle imprese*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, n. 7-8/2020, pagg. 82-90
- IANNUCCI A., *Schemi di un bilancio IAS/IFRS*, in *Guida alla contabilità & bilancio* n.4/2006, pagg. 9-16
- IORI M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2017
- MILONE M., *Il bilancio di esercizio: normativa civilistica, principi contabili nazionali ed internazionali*, FrancoAngeli, Milano, 2006
- MORELLI V., *Crisi d'impresa: rinvio del Codice al 2022 e nuova procedura di composizione negoziata*, agosto 2021
- ORLANDO T., RODANO G., *Procedure di allerta: troppe imprese a rischio con il Covid*, in *Imprese*, marzo 2020
- PEDOTTI P., *Le aree di attenzione sui bilanci del 2020 per effetto del Covid-19*, in *Amministrazione & Finanza* n. 6/2020, pagg. 19-26

- POZZOLI M. VITALI ROSCINI F., *Guida operativa ai principi contabili internazionali: il processo di transizione, criteri di valutazione, schemi e prospetti*, Sole24Ore, 2005
- POZZOLI M., NARDINI I., *Schemi di bilancio secondo gli IAS-IFRS*, in Guida alla contabilità & bilancio n. 4/2011, pagg. 26-33
- QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli Editore, Torino, 2018
- QUAGLI A., *Gli standard dello IASB nel sistema contabile italiano*, Giappichelli Editore, Torino, 2019
- RAVACCIA M., *La continuità aziendale si valuta in base alla situazione pre-crisi da Covid-19*, Ipsa Quotidiano, 2020
- SARTORI E., *Bilancio IAS/IFRS e analisi per indici*, FrancoAngeli, Milano, 2013
- SAVOIA A., *La continuità aziendale e le valutazioni nel bilancio di esercizio delle imprese in crisi, tra prassi e provvedimenti emergenziali*, in Le Società, n. 6/2021, pagg. 722-737
- SESANA T., *Il bilancio 2020 e la deroga alla valutazione della continuità aziendale*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 1/2021, pagg. 24-30
- VENUTI M., *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS: finalità, principi e deroghe*, Giuffrè Editore, Milano, 2006
- ZANNI M., *La verifica della continuità aziendale*, in Contabilità finanza e controllo, n. 2/2010, pagg. 178-181

SITOGRAFIA

www.analisiemarketing.it

www.assirevi.com

www.assoconsult.org

www.bankpedia.org

www.commercialisti.it

www.consob.it

www.dirittobancario.it

www.fondazioneazionalecommercialisti.it

www.fondazioneoic.eu

www.gazzettaufficiale.it

www.iasplus.com

www.ifrs.org

www.inos.it

www.ipsoa.it

www.odcec.roma.it

www.revisorionline.it

www.tutelafiscale.it